





European Network of National Observatories on Childhood

This report has been drafted by Raffaella Pregliasco, with the scientific coordination of Joseph Moyersoen and Erika Bernacchi

#### Graphic design

Barbara Giovannini

#### ChildONEurope Secretariat

Italian Childhood and Adolescence Documentation and Analysis Centre

#### Istituto degli Innocenti

P.zza SS. Annunziata 12

50122 Firenze

tel +39 055 2037305 - 206 - 343

fax +39 055 2037344

e-mail [childoneurope@minori.it](mailto:childoneurope@minori.it)

web site [www.childoneurope.org](http://www.childoneurope.org)

## Indice

<b>Introduzione</b>	2
<b>Legislazione</b>	2
Legislazione internazionale	2
Legislazione nazionale	3
<b>Adozione nazionale e internazionale</b>	4
<b>Tipologie di adozione</b>	7
<b>Revoca dell'adozione</b>	7
<b>Protocolli operativi</b>	7
<b>Servizi informativi per coppie e single adottanti</b>	8
<b>Criteri per la "suitability" di single e coppie che desiderano adottare</b>	8
<b>Requisiti per la dichiarazione dello stato di adottabilit</b>	10
<b>I requisiti per la determinazione dello stato di adottabilit di un minore e i requisiti degli aspiranti genitori adottivi</b>	13
<b>Servizi post-adozione</b>	20
<b>Servizi per l'inserimento scolastico</b>	25
<b>Adozione di bambini con handicap psicofisici</b>	26
<b>Il diritto del bambino adottato di conoscere le proprie origini</b>	26
<b>Dati statistici</b>	29

## Introduzione

L'istituto dell'**adozione nazionale e internazionale** si è notevolmente sviluppato negli ultimi anni divenendo un fenomeno di grande attualità che ha stimolato studi e ricerche in ragione delle importanti proporzioni assunte. Con l'intento specifico di approfondire l'approccio all'istituto dell'adozione da parte dei diversi Paesi componenti della *Rete Europea degli Osservatori Nazionali sull'Infanzia ChildONEurope* e soprattutto con l'obiettivo di confrontare la disciplina normativa esistente nei Paesi dell'Unione Europea che regola l'adozione nazionale e internazionale, su mandato dell'Assemblea di ChildONEurope, il Segretariato ha predisposto un questionario inviato ai componenti della Rete.

Questa ricerca intende rispondere all'esigenza di maggior **informazione e condivisione di norme, dati ed esperienze** sull'argomento; infatti la nostra conoscenza delle varie legislazioni e prassi relative all'adozione e in particolare del funzionamento delle relazioni fra i vari Stati per l'adozione internazionale è insufficiente. Basti ricordare l'assenza di documenti che riportino tutte le normative nazionali aggiornate in materia, ma al di là delle leggi ancora più importanti sono le prassi. Si è ritenuto peraltro che l'istituto dell'adozione sia in grado di rispondere più efficacemente agli interessi del minore se gli addetti ai lavori (operatori sociali, magistrati ma anche funzionari ed esperti in materia) hanno una maggior conoscenza ed esperienza in relazione alla pluralità dei modelli di servizi utilizzati nei diversi Paesi.

È stato inviato ai componenti di ChildONEurope un questionario riguardante

### 6 macroaree:

1. servizi di consulenza per l'adozione;
2. requisiti degli aspiranti genitori adottivi;
3. protocolli operativi che codifichino le procedure che portano all'adozione di un minore;
4. servizi per il post-adozione;
5. eventuali canali preferenziali per le adozioni difficili;
6. ricerche attuate in corso.

Al questionario hanno risposto **Austria, Belgio\***, **Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Ungheria.**

## Legislazione

### Legislazione internazionale

Convenzione de L'Aja. Stato delle firme e delle ratifiche della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale

Menbri di ChildONEurope	Firma	Ratifica
Belgio	27 gennaio 1999	26 maggio 2005
Cipro	17 novembre 1994	20 febbraio 1995
Danimarca	2 luglio 1997	1 novembre 1997
Francia	30 giugno 1998	1 ottobre 1998
Irlanda	19 giugno 1996	–
Italia	18 gennaio 2000	1 maggio 2000
Lussemburgo	5 luglio 2002	1 novembre 2002
Portogallo	19 marzo 2004	1 luglio 2004
Spagna	11 luglio 1995	1 novembre 1995

Menbri associati di ChildONEurope	Firma	Ratifica
Austria	19 maggio 1999	1 settembre 1999
Estonia	–	22 febbraio 2002
Finlandia	27 marzo 1997	1 luglio 1997
Germania	22 novembre 2001	1 marzo 2002
Grecia	–	–
Lettonia	29 maggio 2002	9 agosto 2002
Lituania	–	29 aprile 1998
Paesi Bassi	26 giugno 1998	1 ottobre 1998
Polonia	2 novembre 1994	12 giugno 1995
Regno Unito	27 febbraio 2003	1 giugno 2003
Estensione all'Isola di Man	(1 luglio 2003)	–
Repubblica Ceca	1 dicembre 1999	11 febbraio 2000
Repubblica Slovacca	1 giugno 1999	6 giugno 2001
Svezia	28 maggio 1997	1 settembre 1997
Ungheria	25 maggio 2004	–

Altri Paesi UE	Firma	Ratifica
Malta	–	13 ottobre 2004
Slovenia	24 gennaio 2002	24 gennaio 2002

Dalla tabella si rileva, quindi, che al momento solo la Grecia non ha ancora aderito formalmente al testo della Convenzione de L'Aja.

\* Tutti i dati che riguardano il Belgio si riferiscono esclusivamente alla comunità francofona.

## Legislazione nazionale

Membri di ChildONEurope	Legislazione	Membri associati di ChildONEurope	Legislazione
Belgio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge 27 Aprile 1987</li> <li>• Decreto 4 Marzo 1991</li> <li>• Decreto 14 luglio 1992</li> <li>• Decreto 11 giugno 1999</li> <li>• Legge 24 Aprile 2003</li> <li>• Decreto 31 Marzo 2004</li> </ul>	Austria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice civile (artt. 179-185bis)</li> <li>• Atto sugli stranieri (art. 47 e 49)</li> <li>• Atto sul diritto internazionale privato (art. 26)</li> </ul>
Cipro	Legge 26(III)/94, Legge 19(I)/95	Estonia	Atto sul diritto di famiglia, 12 ottobre 1994, capitolo 10
Danimarca	Legge sull'adozione, 1972, Riforma della disciplina 2004 (Consolidation Act)	Finlandia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto sull'adozione (Legge n. 153/1985)</li> <li>• Decreto sull'adozione (Legge n. 508/1997)</li> <li>• Decreto dell'Autorità finlandese per l'adozione internazionale (Legge n. 509/1997)</li> </ul>
Francia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Civile, titolo VIII, art. 343-370/5</li> <li>• Legge n. 604 del 5 giugno 1996</li> <li>• Legge n. 111 del 6 febbraio 2001</li> <li>• Legge n. 93 del 22 gennaio 2002</li> </ul>	Germania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice civile (par. 1741 e ss.)</li> <li>• Legge sull'intermediazione in materia di adozione del 27/11/89 modificata il 5/11/2001</li> </ul>
Irlanda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti sull'adozione (1952, 1964, 1974, 1976, 1979, 1988, 1991, 1998)</li> <li>• Regolamenti sull'adozione (1988, 1990, 1993, 1996, 1999)</li> </ul>	Grecia	Legge 30 dicembre 1996 n. 2447
Italia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge 184/1983</li> <li>• Legge 476/98</li> <li>• Decreto 492/1999</li> <li>• Legge 149/2001</li> </ul>	Lituania	Codice Civile (capitolo XIII, XIV), Codice di procedura civile
Lussemburgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Articoli del Codice civile, Codice di procedura civile, Codice penale</li> <li>• Legge di ratifica della Convenzione dell'Aja</li> <li>• Legge del 31 gennaio 1998</li> </ul>	Paesi Bassi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice civile (libro I, artt. 227-231)</li> <li>• Atto riguardante l'affidamento preadottivo dei bambini stranieri</li> </ul>
Portogallo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice civile (artt. 1973-2002)</li> <li>• Decreto legge n. 314/78 (come modificato dalla legge 147/99 e 166/99)</li> <li>• Decreto legge n. 185/93</li> <li>• Legge n. 7 del 11 maggio 2001</li> <li>• Legge 31/2003</li> <li>• Regolamento n. 17 del 14/8/1998</li> </ul>	Polonia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polish Family and Guardianship Code del 25 febbraio 1964</li> <li>• Codice civile</li> <li>• Regolamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali</li> </ul>
Spagna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Civile (artt. 9.4-9.5, 19, 108, 160, 173 bis e artt. 175-180)</li> <li>• Legge 21/1987 che emenda alcuni articoli del Codice Civile e dell'Atto di procedura civile</li> <li>• Legge 1/1994</li> <li>• Legge 1/1996 riguardante la protezione giuridica dei minori che abroga in parte il Codice Civile e l'Atto di Procedura civile</li> <li>• Legge 1/2000 dell'Atto di procedura civile</li> <li>• Leggi sulla protezione dell'infanzia delle Comunità autonome</li> </ul>	Regno Unito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto sull'adozione 1999</li> <li>• Atto sull'adozione e sull'infanzia 2002</li> <li>• Regolamenti sull'adozione internazionale 2003</li> </ul>
		Repubblica Ceca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto sulla famiglia 94/63</li> <li>• Atto sulla protezione sociale e giuridica dell'infanzia 359/1999</li> <li>• Disposizioni del Codice di procedura civile</li> </ul>
		Repubblica Slovacca	Atto sulla protezione sociale e giuridica dei bambini e sulla tutela sociale
		Ungheria	Legge n. 1952 in materia di matrimonio, famiglia e tutela sociale
		Svezia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leggi n. 453/2001, n. 796/1971, n. 834/1976, n. 191/1997, n. 192/1997, n. 529/1989, n. 82/2001, n. 1145/2004</li> </ul>

## Adozione nazionale e internazionale

Tutti i Paesi membri e membri associati possiedono una **legislazione** che regola la materia delle adozioni nazionali e internazionali. In particolare, tra i Paesi membri, 5 dichiarano l'esistenza di significative differenze nella regolamentazione dei due istituti, mentre 2 (Irlanda, Spagna) non possiedono una disciplina diversificata tra adozione nazionale e adozione internazionale. Dei membri associati solo il Regno Unito non differisce nella disciplina dei due istituti. Negli altri Paesi si evidenziano invece significative differenze.

In Francia, ad esempio, mentre gli aspiranti a un'adozione nazionale debbono rivolgersi necessariamente alle autorità pubbliche competenti che debbono rilasciare loro un documento di nullaosta e seguirli in tutte le fasi previste dalla procedura, per l'adozione internazionale possono essere seguiti anche canali privati. In Austria, invece, le autorità pubbliche in materia di tutela dell'infanzia sono competenti solo in materia di adozioni nazionali, mentre le adozioni internazionali sono gestite unicamente dall'Autorità centrale la cui istituzione è prevista dalla Convenzione de L'Aja. Una situazione particolare si riscontra in Finlandia, dove lo Stato garantisce un contributo economico a chi desidera adottare un bambino straniero a compensazione dei maggiori costi della procedura rispetto a un'adozione nazionale. In Danimarca, solo coloro che vogliono adottare all'estero devono seguire obbligatoriamente un corso formativo.

Possiamo quindi affermare che generalmente le differenze tra prassi sottese ad adozione nazionale e internazionale sono dovute principalmente al fatto che diverse sono le autorità competenti nella loro gestione: infatti, le loro modalità di operare, i vincoli ad esse sottese e, non ultimo, la loro capacità di rapportarsi con altri soggetti, anche stranieri, possono essere sostanzialmente diversi. Pensiamo alla facilità con cui un soggetto privato può rapportarsi con l'estero se messo a paragone con un ente pubblico. Senza considerare, inoltre, che le organizzazioni private che operano in questo campo dimostrano un'indiscutibile consuetudine di lavoro con le competenti autorità dei Paesi di origine dei bambini e un'ampia e aggiornata conoscenza delle prassi seguite all'estero che facilitano, specialmente in termini di

guadagno sui tempi, il loro lavoro di intermediazione nella procedura di adozione e di accompagnamento degli aspiranti genitori adottivi. Va infine ricordata la particolare posizione degli Stati che sono anche Paesi di origine dei minori, dove, cioè, vi è un flusso di bambini verso Paesi esteri a scopo di adozione, quali la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca e la Polonia. In questi casi, è utile approfondire le condizioni necessarie per l'adozione di un bambino da parte di famiglie straniere. Nella Repubblica Ceca, ad esempio, possono venire adottati da famiglie straniere solo quei minori giuridicamente dichiarati adottabili per i quali non è stato possibile, nello spirito dei principi contenuti nella Convenzione de L'Aja, primo fra tutti il principio di sussidiarietà, trovare una famiglia adottiva residente nel Paese o non sono disponibili altre modalità alternative di collocamento in famiglia. Così, nel caso in cui non sia possibile collocare il minore in una famiglia affidataria o adottiva nei 6 mesi successivi all'entrata del minore nei registri che raccolgono i dati dei bambini disponibili per l'adozione, egli viene inserito nell'apposito registro per l'adozione di famiglie straniere. L'ufficio competente in materia di adozione internazionale è l'Office for International Law Protection of Children. Non è possibile procedere ad alcuna adozione di un minore straniero o da parte di una famiglia straniera senza l'approvazione di questo soggetto.

Anche in Polonia, in base al principio di sussidiarietà contenuto nella Convenzione de L'Aja, si può procedere all'adozione di un minore polacco da parte di una famiglia straniera solo qualora siano stati esperiti tutti i tentativi possibili di trovare al bambino una collocazione in una famiglia polacca.

In alcuni Paesi di origine (ad esempio la Lituania), viene richiesto che nell'adozione internazionale gli aspiranti genitori adottivi stranieri siano obbligatoriamente rappresentati dall'Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja o da un ente autorizzato. Inoltre viene richiesto l'invio di relazioni sull'inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare.

**Tabella n. 1 - Informazioni generali – Membri**

	MEMBRI								
	Belgio BE	Cipro CY	Danimarca DK	Francia FR	Irlanda IE	Italia IT	Lussemburgo LU	Portogallo PT	Spagna ES
Legislazione che regola l'adozione	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Differenze tra adozione nazionale e internazionale	s (a)	s	n	s	n	s	s	s	n
Enti che forniscono informazioni alle famiglie sulle procedure di adozione (b)	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Protocolli operativi tra enti pubblici e privati	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Regolamenti riguardanti le caratteristiche delle famiglie che intendono adottare	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Adozione da parte di single	s	s	s	s	s	n	s	s	s
Procedure comuni per la valutazione degli adottanti	s (a)	s	s	s	s	s	n	s	s
Possibilità di revocare l'adozione	s (a)	n	s	s	s	n	s (a)	n	n
Disposizioni speciali per l'adozione di bambini disabili	n	n	n	s	n	s	n	n	n
Servizi di accompagnamento post-adozione	s (d)	s	s	s	s	s	n	s	
Servizi di supporto all'inserimento scolastico	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Ricerche condotte sull'adozione	s	n	s	s	s	s	s	n	s
Tipologie di adozione	piena + semplice	piena	piena	piena + semplice	piena	piena + semplice	piena + semplice	piena + semplice	piena
Adozione da parte di omosessuali	s (f)	n	n	n	s (e)	n	s (e)	n	s

(a) nel quadro giuridico di prossima approvazione

(b) sia pubblico che privato

(c) solo in caso di adozione semplice

(d) enti accreditati su richiesta dell'adottante ma solo a livello regionale

(e) i chiedenti single non possono essere discriminati sulla base dell'orientamento sessuale

(f) solo single

**Tabella n. 1 - Informazioni generali – Membri associati**

	MEMBRI ASSOCIATI											
	Austria AT	Estonia EE	Finlandia FI	Germania DE	Grecia EL	Lituania LT	Paesi Bassi NL	Polonia PL	Regno Unito UK	Repubblica Ceca CZ	Repubblica Slovacca SK	Ungheria HU
Legislazione che regola l'adozione	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Differenze tra adozione nazionale e internazionale	s	s	s	s	s	s	s	s	n	s	s	s
Enti che forniscono informazioni alle famiglie sulle procedure di adozione (a)	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Protocolli operativi tra enti pubblici e privati	s	n	s	n	n	n	s	s	s	s	s	s
Regolamenti riguardanti le caratteristiche delle famiglie che intendono adottare	s		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Adozione da parte di single	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Procedure comuni per la valutazione degli adottanti	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	–
Possibilità di revocare l'adozione	s	s	n	n	s	n	s	s	s	s	s	s
Disposizioni speciali per l'adozione di bambini disabili	n	n	n	s	n	s	s	n	n	n	n	n
Servizi di accompagnamento post-adozione	s	n	s	s	s	n	s	s	s	s	s	n
Servizi di supporto all'inserimento scolastico	n	s	n	s	n	n	s	s	n	s	s	n
Ricerche condotte sull'adozione	n	s	s	n	s	s	s	s	s	n	n	n
Tipologie di adozione	piena	piena	piena	piena	piena	piena	piena+	piena+ semplice	piena	piena+ semplice	piena+	piena+ semplice
Adozione da parte di omosessuali	s (c)	s	s (b)	s	s (c)	n	s	n	s	s	s	s

(a) sia pubblico che privato

(b) solo single

(c) non ci sono disposizioni speciali riguardo agli omosessuali

## Tipologie di adozione

Per quanto riguarda le diverse **tipologie di adozione** nei Paesi membri e membri associati della Rete, si nota la presenza di due diverse tipologie giuridiche con cui si manifesta l'istituto: l'adozione semplice e l'adozione piena. La prima non comporta la rottura del legame di filiazione tra genitori biologici e minore, e non solo da un punto di vista prettamente giuridico ma anche, ove possibile, affettivo, e in taluni casi è addirittura revocabile; la seconda invece costituisce in capo all'adottato tutti i diritti e i doveri che derivano dallo status di figlio legittimo e interrompe il legame di filiazione con i genitori naturali. Per sua natura e, in particolare, per le conseguenze affettive che ne possono derivare, l'adozione piena è difficilmente revocabile. E, anche quando da un punto di vista legislativo una revoca è permessa, viene utilizzata in particolari e rarissimi casi.

In alcuni Stati le due diverse tipologie possono convivere (come ad esempio in Francia, Belgio, Portogallo, Lussemburgo, Italia, Polonia e Repubblica Slovacca). In altri, viene riconosciuta giuridicamente solo l'adozione piena (Austria, Danimarca, Irlanda, Spagna, Regno Unito, Cipro, Estonia, Finlandia). Una situazione particolare è quella che si verifica nella Repubblica Ceca in cui esistono due diverse tipologie di adozione, che possiamo denominare adozione piena e adozione semplice. Le differenze consistono nel fatto che la seconda può essere revocata in presenza di gravi motivi ed è prevista per bambini di età inferiore ad 1 anno. In entrambe le tipologie di adozione vengono recisi, però, i legami con la famiglia di origine del minore.

## Revoca dell'adozione

**La possibilità o meno di revocare un'adozione** è generalmente connessa ai diversi effetti giuridici dell'adozione semplice e dell'adozione piena. L'adozione semplice infatti può eventualmente, e comunque alla presenza di determinate condizioni e sempre nell'interesse del bambino, essere revocata. Questo accade ad esempio in Belgio, in Francia, in Lussemburgo, nella Repubblica Ceca e nella Repubblica Slovacca. In Spagna, a Cipro e in Finlandia, dove giuridicamente è riconosciuta solo

l'adozione piena, non viene data possibilità di revoca. Una situazione particolare, tra i Paesi che si sono resi disponibili alla compilazione del questionario, è quella della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito: in questi Stati esiste la possibilità di revoca, ma è poco o quasi mai utilizzata. In Portogallo, invece, dal questionario si evince che neppure l'adozione semplice è revocabile.

## Protocolli operativi

Analizzando più in dettaglio le procedure sottese alla materia adozioni seguite in ogni singolo Paese, vediamo come tutti i Paesi membri sono riusciti ad elaborare **protocolli operativi** in grado di coordinare le attività dei diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'iter dell'adozione. La definizione e l'utilizzo dei protocolli operativi, voluti dalla Convenzione de L'Aja che all'art. 7 co. 1 prevede che "le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione", appare di enorme importanza poiché può favorire la comunicazione tra soggetti diversi che spesso hanno differenti modalità di lavoro e soprattutto l'integrazione dei rispettivi compiti. La mancanza di coordinamento, che spesso sfocia nella moltiplicazione delle stesse attività e dei servizi offerti, può recare pregiudizio all'efficacia dei servizi destinati alle adozioni nazionali e internazionali e quindi può essere di ostacolo alla piena attuazione della Convenzione de L'Aja nei Paesi firmatari.

In particolare, in quasi tutti i Paesi analizzati nel rapporto, si afferma che l'elaborazione di protocolli operativi – intesi come prassi di lavoro diverse coordinate e concordate tra soggetti diversi – è resa necessaria dalla presenza di agenzie private specificamente autorizzate ad operare nel settore delle adozioni, in particolare di quelle internazionali. Probabilmente l'esigenza di raccordarsi con soggetti non pubblici e quindi con modalità di lavoro diverse e non sempre pienamente governabili da parte delle autorità competenti rendono necessaria la stipula di tali accordi. Nella Repubblica Ceca, in particolare, la normativa in materia di tutela giuridica e sociale dei minori disciplina le forme di coordinamento nel procedimento adottivo tra

servizi pubblici territoriali, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Office for International Protection of Children e organizzazioni non governative che si occupano di adozione.

In Grecia, ad esempio, non vengono utilizzati protocolli operativi. La Grecia, infatti, così come viene sottolineato nel questionario, si trova in una situazione particolare: le adozioni, infatti, possono avere luogo sia richiedendo il supporto di agenzie pubbliche che attraverso canali privati. In quest'ultimo caso, per vedersi riconoscere gli effetti giuridici conseguenti a un'adozione, gli aspiranti genitori adottivi debbono comunque richiedere alle autorità competenti (Social Work Department di ogni Prefettura del Paese) l'espletamento di uno specifico procedimento richiesto dalla disciplina normativa. Spesso gli aspiranti genitori adottivi si rivolgono al servizio sociale quando il bambino è già collocato in famiglia: in tal caso, nell'ipotesi di una valutazione negativa da parte dell'operatore sulle capacità genitoriali dei richiedenti, dovrebbe procedersi all'allontanamento del o dei minori, cosa che appare molto difficile quando esiste già un vincolo affettivo. La situazione è particolarmente delicata perché la maggior parte delle adozioni avvengono appunto attraverso canali privati.

## Servizi informativi per coppie e single adottanti

In tutti i Paesi che si sono resi disponibili alla compilazione del questionario sono stati predisposti **servizi con il compito di fornire informazioni agli aspiranti genitori adottivi**: nella maggior parte dei casi si tratta sia di soggetti pubblici – assimilabili al servizio pubblico sociale – sia di organismi privati: in quest'ultimo caso, si fa riferimento ad associazioni di genitori e ad altri soggetti autorizzati a fornire un supporto agli aspiranti genitori adottivi e a seguire le pratiche di intermediazione per l'adozione nazionale e internazionale. Solo quattro Paesi – il Portogallo, la Grecia, Cipro e l'Estonia – affermano di utilizzare unicamente i servizi pubblici per l'attività di informazione e formazione dei soggetti che desiderano adottare. Ma in Portogallo, nell'ambito dell'adozione internazionale, le autorità governative

competenti possono autorizzare agenzie private a fornire informazioni e supporto agli aspiranti genitori adottivi.

## Criteri per la “suitability” di single e coppie che desiderano adottare

Ogni Paese elabora i propri **criteri per definire la cosiddetta “suitability”** delle coppie e dei single aspiranti all'adozione, cioè i criteri predittivi di una buona genitorialità adottiva.

Tali criteri, che si traducono in particolari caratteristiche che una persona deve possedere per poter presentare domanda di adozione, si diversificano da Paese a Paese.

In generale, si può affermare come, nella maggior parte dei Paesi che hanno fornito risposta al questionario inviato, esistono specifiche – anche se differenti in base alle diverse realtà nazionali – limitazioni legate all'età del proponente. Tutti gli Stati membri e membri associati permettono l'adozione da parte dei single ad eccezione dell'Italia. Un discorso a parte va fatto per gli omosessuali: in alcuni Paesi come l'Italia, il Portogallo, la Francia, Cipro, la Lituania e la Polonia, dai questionari emerge in modo esplicito che gli omosessuali non possono adottare; la stessa disciplina vige anche in Danimarca, ma si prevede d'altra parte che un omosessuale possa adottare il figlio del convivente se si è registrati come coppia. Nella Repubblica Ceca, in particolare, è in discussione in Parlamento una proposta di legge inerente il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali che afferma esplicitamente la loro impossibilità ad adottare. Allo stesso modo, in Finlandia e in Polonia è in fase di discussione la possibilità per le coppie omosessuali di adottare. In Lussemburgo, va ricordato in particolare che l'adozione piena è permessa solo alle coppie unite da vincolo matrimoniale mentre ai single è aperta la strada dell'adozione semplice. Viceversa, in base ad una legge del 1998, una coppia di omosessuali può adottare congiuntamente un bambino attraverso un'adozione internazionale.

In generale, possiamo affermare che, ad eccezione di alcuni Paesi che abbiamo ricordato sopra, l'adozione da parte di omosessuali non è esclusa

**Tavola n. 2 - Caratteristiche di single/coppie adottanti che costituiscono una restrizione per l'adozione – Membri**

	MEMBRI								
	Belgio BE	Cipro CY	Danimarca DK	Francia FR	Irlanda IE	Italia IT	Lussemburgo LU	Portogallo PT	Spagna ES
Età	x	x	x	x		x	x	x	x
Stato civile	x	x	x		x	x	x		
Durata del matrimonio/convivenza	x (a)		x	x		x		x	
Separazioni nella storia della coppia						x			
Stato di salute			x		x		x		
Reddito			x		x				
Presenza di altri figli biologici/adottati			x						
Altro	x (b)				x (c)				

(a) nel quadro giuridico di prossima approvazione

(b) il quadro giuridico di prossima approvazione includerà una valutazione psico-sociale di coloro che fanno domanda d'adozione

(c) capacità genitoriale

**Tavola n. 2 - Caratteristiche di single/coppie adottanti che costituiscono una restrizione per l'adozione – Membri associati**

	MEMBRI ASSOCIATI											
	Austria AT	Estonia EE	Finlandia FI	Germania DE	Grecia EL	Lituania LT	Paesi Bassi NL	Polonia PL	Regno Unito UK	Repubblica Ceca CZ	Repubblica Slovacca SK	Ungheria HU
Età	x	x	x	x	x	x (i)	x	x	x	x	x	x
Stato civile	x	x	x	x	x	x					x	x
Durata del matrimonio/convivenza			x	x						x		x
Separazioni nella storia dell'aspirante coppia adottiva				x		x	x		x			x
Stato di salute	x	x	x	x	x	x (l)	x	x	x	x	x	x
Reddito		x	x	x		x (m)		x	x	x	x	x
Presenza di altri figli biologici/adottivi	x		x	x				x				x
Altro	x (d)	x (f)		x			x (h)	x (g)	x (e)	x (e)		x

(d) capacità genitoriale

(e) commettere un reato

(f) se l'aspirante ha perso la patria potestà non potrà adottare

(g) contesto sociale, relazioni familiari, attività di volontariato, esperienze di affidamento di minori, motivazioni all'adozione


(h) l'Autorità competente effettua uno studio completo sulla situazione familiare

(i) range di età prevista per l'adozione: 18-50. Se viene superato il limite superiore è possibile adottare solo in casi eccezionali, ad esempio quando si è disponibili all'adozione di un bambino grande o quando il bambino ha vissuto nella famiglia prima dell'adozione

(l) esiste una lista di malattie che possono impedire l'adozione da parte degli aspiranti genitori adottivi

(m) il peso di questa caratteristica viene valutato caso per caso

**Tabella n. 3 - Caratteristiche di single/coppie adottanti che costituiscono una restrizione per l'adozione - Paesi che hanno risposto al questionario**



da un punto di vista giuridico in modo specifico a differenza dell'adozione da parte di coppie omosessuali (ad es. Germania), per le quali appare più difficile trovare un supporto normativo al loro eventuale desiderio di adozione (vedi ad esempio Belgio). In alcuni Paesi, come ad esempio in Lituania, i single possono adottare anche se sono comunque preferite le coppie unite da vincolo matrimoniale.

Il reddito economico, lo stato di salute della coppia e la presenza di altri figli naturali o adottivi non costituiscono generalmente motivo di limitazioni alla capacità di adottare di un single o di una coppia ma in alcuni Paesi sono comunque tenuti in considerazione ai fini della relativa valutazione da parte delle autorità e dei servizi competenti. In alcuni casi anche l'aver già altri figli (Repubblica Slovacca e Finlandia) viene espressamente citato quale condizione che può non agevolare un'adozione. L'aver prestato attività di volontariato e avere esperienza nel rapportarsi con bambini possono invece costituire elementi di favore in Polonia.

## Requisiti per la dichiarazione dello stato di adottabilità

Un altro elemento su cui abbiamo voluto confrontarci sono i requisiti per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore nella procedura relativa all'adozione nazionale. Generalmente, e come requisito primario, si richiede l'esistenza di una situazione di abbandono conclamata e/o dichiarata a seguito di un procedimento giudiziario o amministrativo. Altra condizione per il dispiegarsi degli effetti giuridici di un'adozione è, in molti Paesi, il consenso all'adozione espresso liberamente dai genitori naturali del bambino. Alcuni altri requisiti, così come ci sono arrivati attraverso la compilazione dei questionari, sono indicati nella seguente tabella.

**Tabella n. 4 - Requisiti per l'adottabilità di un minore nella procedura relativa all'adozione nazionale – Membri**

Belgio	Cipro	Danimarca	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Portogallo	Spagna
<p>1. consenso dei genitori biologici o del tutore</p>	<p>1. consenso dei genitori biologici. la madre in particolare può dare il proprio consenso solo 3 mesi dopo la nascita del bambino</p> <p>2. i requisiti per il consenso possono venire meno quando i genitori naturali o il tutore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• omettono in maniera ingiustificata di mantenere il minore</li> <li>• sono irrintracciabili o non capaci di intendere e di volere</li> </ul> <p>3. il consenso del minore se è in grado di esprimere la propria opinione</p>	<p>1. consenso dei genitori biologici</p>	<p>1. i genitori biologici devono prestare il proprio consenso all'adozione</p> <p>2. "pupilles de l'état" (minori senza genitori o con genitori sconosciuti che abbiano più di due mesi; i bambini orfani; i minori i ai cui genitori è stata tolta la patria potestà)</p> <p>3. bambini dichiarati abbandonati dal giudice</p>	<p>1. consenso dei genitori biologici</p>	<p>1. bambini e ragazzi minori degli anni 18 a seguito di un provvedimento giudiziario che ne dichiara lo stato di adottabilità</p>	<p>1. il minore deve avere almeno tre mesi</p> <p>2. i genitori biologici devono prestare il proprio consenso</p> <p>3. in alternativa il consenso può essere prestato dal pubblico ministero, o dal servizio sociale che ha in carico il minore</p> <p>4. il maggiore di 15 anni deve prestare il proprio consenso all'adozione</p>	<p>1. minori dichiarati adottabili dalle autorità di sicurezza sociali competenti</p> <p>2. dichiarati adottabili dall'autorità giudiziaria competente attraverso un provvedimento giudiziario finalizzato tutelare gli interessi dei minori</p> <p>3. figlio del coniuge o dal convivente di fatto del richiedente l'adozione</p> <p>4. età del minore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meno di 15 anni al momento della domanda di adozione</li> <li>• meno di 18 anni e affidato ai richiedenti l'adozione, o a uno di essi prima dei 15 anni, oppure figlio del coniuge o dal convivente di fatto del richiedente l'adozione</li> </ul>	<p>1. essere minori di età eccezionalmente è possibile l'adozione di un maggiorenne quando preesisteva una situazione di accoglienza o convivenza iniziata prima dei 14 anni di età del minore stesso</p> <p>2. quando i genitori biologici hanno prestato il proprio consenso all'adozione, oppure sono sconosciuti e sono privati della patria potestà</p> <p>3. valutazione dell'équipe psicosociale che l'adozione rappresenta la miglior soluzione nell'interesse del minore</p>

**Tabella n. 4 - Requisiti per l'adottabilità di un minore nella procedura relativa all'adozione nazionale – Membri associati**

Austria	Estonia	Finlandia	Grecia	Lituania	Paesi Bassi	Polonia	Rep. Ceca	Rep. Slovacca	Regno Unito	Ungheria
1. consenso dei genitori biologici o del tutore	<p>1. consenso dei genitori biologici o del tutore</p> <p>2. il consenso dei genitori biologici non è richiesto quando essi sono privati della potestà genitoriale</p> <p>3. consenso del bambino se maggiore di 10 anni o se in grado di esprimere la propria opinione</p>	<p>1. consenso del bambino se maggiore di 12 anni o se in grado di esprimere la propria opinione. Il consenso dell'adottato non è necessario se non può esprimere la sua volontà a causa di una malattia o di un handicap</p> <p>2. consenso dei genitori biologici o del tutore. Il consenso dei genitori non può essere dato prima di 8 settimane dalla nascita del bambino</p> <p>3. il consenso dei genitori biologici non è richiesto se il genitore non può esprimere validamente la sua volontà a causa di una malattia o di un handicap o se la sua residenza è sconosciuta e/o quando l'adozione appare necessaria sulla base dell'interesse superiore del bambino</p>	<p>1. stato di abbandono del minore</p> <p>2. consenso da parte dei genitori biologici</p>	<p>1. età del bambino: da 3 mesi a 18 anni.</p> <p>2. consenso dei genitori biologici. Il consenso non è richiesto se i genitori sono sconosciuti o sono morti, se la potestà genitoriale è stata ristretta per un periodo illimitato di tempo o se i genitori sono dichiarati incapaci di intendere e di volere (articolo 3.214 del Codice Civile)</p> <p>3. quando si verificano le due condizioni sopraesposte il bambino deve essere inserito in una lista di bambini adottabili.</p> <p>4. consenso del bambino: se il bambino ha 10 anni, è richiesto il suo consenso scritto per l'adozione. Se il bambino è minore di 10 anni, ma è in grado di esprimere la sua opinione, sarà sentito dal tribunale che ne terrà di conto al momento di prendere una decisione a meno che questo sia contraria all'interesse superiore del bambino.</p>	1. consenso dei genitori biologici	<p>1. consenso dei genitori biologici o del tutore</p> <p>2. il consenso dei genitori biologici non è richiesto se la loro identità è sconosciuta, se sono irrintracciabili o se hanno perduto la potestà genitoriale.</p> <p>3. consenso del minore se di età superiore ai 13 anni</p>	<p>1. consenso dei genitori biologici o del tutore rilasciato per scritto di fronte alle autorità pertinenti. I genitori biologici possono dare il proprio consenso 6 settimane dopo la nascita del bambino</p> <p>2. nei casi in cui i genitori biologici o il tutore non manifestano un reale interesse nel bambino per un periodo di 6 mesi o non manifestano, in assenza di un impedimento, tale interesse nei confronti del bambino per un periodo di almeno 2 mesi dalla sua nascita</p> <p>3. consenso del minore se in grado di esprimere la propria opinione</p>	<p>1. consenso dei genitori biologici o del tutore</p> <p>2. quando i genitori biologici o il tutore non mostrano un interesse reale per il bambino per un periodo di 6 mesi</p>	<p>1. a seguito di un provvedimento giudiziario che ne dichiara l'adottabilità pronunciato nell'interesse del minore</p>	<p>1. consenso dei genitori adottivi e del coniuge del genitore adottivo</p> <p>2. un bambino che si trovi in una struttura di cura può essere adottato se i genitori biologici</p> <p>a. non mantengono i contatti con il bambino per un anno per loro colpa, non modificano il proprio stile di vita e quindi il bambino non può essere tolto dalla struttura</p> <p>b. cambiano la propria residenza senza comunicare la nuova e i tentativi di trovare la nuova residenza non danno risultati entro 6 mesi</p> <p>c. non mantengono alcuna relazione con il bambino per 6 mesi</p>

In questa parte focalizzeremo la nostra attenzione, sulla base delle legislazioni nazionali ricevute, su tre principali aree tematiche rappresentate rispettivamente dai requisiti per l'adottabilità di un minore, dai requisiti che debbono possedere gli aspiranti genitori adottivi, dalla disciplina normativa del diritto all'accesso alle informazioni relative alle origini.

Le ragioni che ci hanno spinto all'individuazione di queste tre aree tematiche devono farsi risalire in parte alle differenti impostazioni culturali relative ai modelli familiari – nel caso ad esempio dei requisiti che minore e aspiranti genitori adottivi debbono possedere per poter procedere ad un'adozione –, in parte alla particolare attualità dell'argomento trattato (accesso alle informazioni sulle proprie origini).

Va premesso che nell'analisi non emergeranno, per una scelta consapevole, le differenze che in alcuni Paesi possono essere presenti tra disciplina normativa relativa rispettivamente all'adozione nazionale e all'adozione internazionale, perché si è preferito evidenziare quelle che sono, indipendentemente dalle modalità procedurali, le scelte di principio effettuate dal legislatore su un tema "caldo" come quello dell'adozione, che fanno ovviamente riferimento alle diverse impostazioni culturali esistenti. Ciò premesso, qualora si renda opportuno, saranno eventualmente trattate alcune specifiche differenze.

Segnaliamo, infine, che nell'analisi si sono prese in considerazione unicamente le adozioni etero-familiari.

## I requisiti per la determinazione dello stato di adottabilità di un minore e i requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Il primo elemento generalmente tenuto in considerazione è rappresentato dal consenso all'adozione prestato dai genitori biologici o da chi legalmente ha la tutela del minore.

Per quanto riguarda il **Belgio**, la disciplina normativa che regola l'adozione nazionale e internazionale di cui agli art. 343 e ss. del Code Civil è stata integrata dal Decret relatif à l'adoption. Si stabilisce innanzitutto – anche in questo Paese – che, per procedere a un'adozione, non si possa prescindere dal consenso dei genitori biologici o del tutore legale del minore di anni 18. Il consenso deve essere rilasciato liberamente dopo aver debitamente informato gli interessati sugli effetti giuridici di tale dichiarazione di volontà. L'accompagnamento e il sostegno ai genitori naturali viene realizzato – dalla section 1 dello strumento normativo sopra citato – dai soggetti autorizzati a gestire i rapporti e le pratiche di intermediazione nell'adozione nazionale e internazionale. A seguito del rilascio del consenso, questi organismi redigono altresì una relazione psico-sociale sul minore, evidenziando, in particolare, i bisogni specifici di quel bambino in vista di un'adozione. Tali organismi – e veniamo qui ai requisiti degli aspiranti genitori adottivi – si occupano altresì (art. 26) dell'accompagnamento, della preparazione e dell'elaborazione del progetto di adozione di coloro che si dichiarano disponibili all'adozione, mentre l'informazione di carattere più generale viene fornita dalla Autorità Centrale Communautaire. Della partecipazione a questo percorso di informazione e preparazione – pena l'assenza di una condizione di procedibilità per l'adozione – l'A.C.C. fornisce una certificazione che ha generalmente durata annuale.

Sempre in relazione ai requisiti degli aspiranti genitori adottivi, possono adottare le coppie eterosessuali congiuntamente o single. L'età attualmente prevista come limite per procedere ad un'adozione è di 46 anni. Per facilitare l'adozione di bambini con handicap questo limite può venire spostato in alto. Vale la pena segnalare come, nell'autunno di quest'anno, verrà presentata al Parlamento una proposta di legge governativa relativa all'ampliamento della possibilità di accedere

all'adozione internazionale alle coppie omosessuali. Inoltre, nel caso di adozione da parte dei single, il periodo di affidamento preadottivo attualmente fissato in 3 anni sarà portato a un anno.

Sulla domanda di adozione decide poi il Tribunal de la jeunesse dopo aver sentito tutti gli interessati.

A **Cipro**, la legislazione inerente l'istituto dell'adozione risale al 1995 (legge 19(1) del 1995). Nella Parte II, si definiscono i requisiti che aspiranti genitori adottivi e minore devono possedere perché possa avere luogo un'adozione. Per quanto riguarda gli aspiranti genitori adottivi, una prima condizione è quella di aver superato i 25 anni di età, anche se, nell'interesse del minore, esiste la possibilità di eccezioni al disposto normativo. Possono adottare le coppie congiuntamente solo se regolarmente coniugate o anche persone singole (art. 7 co.1), in questo caso solo se l'autorità giudiziaria "...is satisfied that special reason coexist". Per quanto riguarda poi la condizione giuridica del minore, è necessario il consenso informato dei genitori biologici o, in loro assenza o incapacità di agire, del tutore, rilasciato non prima che siano trascorsi 3 mesi dalla nascita del minore. Quando l'età e la maturità del minore lo permettano, è richiesto anche il consenso del bambino. L'art. 4 della presente legge stabilisce in ogni caso che il consenso all'adozione può essere ritirato fino a quando l'autorità giudiziaria non abbia emesso un provvedimento definitivo riguardo all'adozione. L'autorità giudiziaria in ogni caso decide a prescindere dal consenso quando i genitori biologici o il tutore non osservano i propri doveri di cura e di mantenimento nei confronti del minore.

Sull'adozione decide quindi, anche in questo Paese, l'autorità giudiziaria su richiesta degli interessati, avendo riguardo all'interesse del minore e dopo che sia trascorso un periodo di convivenza tra aspiranti genitori adottivi e minore non inferiore ai tre mesi. L'autorità giudiziaria, in luogo dell'adozione, può emettere un provvedimento di affidamento temporaneo in vista di un'adozione (*interim order for adoption*) di durata comunque inferiore ai 6 mesi qualora lo ritenga opportuno nell'interesse del minore. Il collocamento di un minore a scopo di adozione può essere effettuato attraverso il Welfare Department oppure, e questa appare una novità in un quadro globale dove le pratiche di intermediazione per l'adozione sono gestite generalmente, in caso di privati, da persone giuridiche, da singoli che "...directly participates in the necessary arrangements for the placement of

*the minor*", agevolando i contatti con gli aspiranti genitori adottivi e intervenendo negli accordi. In questo caso, dell'accordo raggiunto fra genitori biologici e aspiranti genitori adottivi si ritiene debba darsi comunicazione al Welfare Department entro tre mesi dal collocamento del minore nel nuovo nucleo familiare e nei successivi tre mesi le autorità competenti debbono formalizzare il loro accordo o meno sull'affidamento a scopo di adozione. La legge stabilisce in ogni caso che l'adozione debba essere a titolo gratuito e non debba esserci scambio di danaro a fronte di un'adozione.

Nel caso in cui gli aspiranti genitori adottivi preferiscano invece rivolgersi al Welfare Department otterranno direttamente il parere dell'autorità competente sulla loro idoneità all'adozione e successivamente potranno vedersi affidare a scopo di adozione un minore.

In **Danimarca**, in base all'art. 5(2) del *Danish Adoption (Consolidation) Act*, possono adottare le coppie – solo se coniugate – e i single che abbiano raggiunto i 25 anni, pur essendo possibili eccezioni qualora lo richiedano le circostanze del caso concreto.

Sulla domanda presentata dagli aspiranti genitori adottivi decide, a seguito di un procedimento amministrativo, non giudiziario, un *joint council*, vale a dire un organo collegiale istituito presso ogni ente territoriale (county) dal Ministero della Famiglia, in base a quanto previsto dall'art. 25(a). Contro le decisioni di questo organo, composto da un legale, un assistente sociale e un medico, almeno uno dei quali impiegato presso i servizi sociali, è possibile presentare ricorso nei confronti dell'*Adoption Board*.

Sono adottabili i minori di età inferiore ai 18 anni. Qualora il minore abbia raggiunto i 12 anni, è necessario il suo consenso all'adozione. Molto innovativa rispetto ad altre legislazioni è la disposizione di cui all'art. 6(3) che prevede la necessità di uno spazio particolare da dedicare all'ascolto del minore e una particolare attenzione alle sue esigenze e alle sue opinioni riguarda all'adozione (*attitude*).

Anche in Danimarca un prima condizione di legge per poter procedere a un'adozione è costituita dal consenso scritto e informato sulle sue conseguenze giuridiche prestato non prima che siano trascorsi 3 mesi dalla nascita dai genitori biologici o, in loro assenza o a causa della loro incapacità di agire, da un rappresentante legale. Nel caso il consenso non possa essere prestato in questa forma e il bambino sia sotto la tutela dei servizi sociali, è necessario il consenso del *Social Appeals Board*.

Contro il provvedimento che statuisce sull'adozione è possibile proporre appello di fronte alla magistratura competente o davanti al Ministero della Famiglia.

In base alla legislazione danese, è possibile revocare un'adozione, qualora lo richiedano gli interessati e anche nel caso in cui l'adottante si sia reso colpevole di gravi mancanze nei confronti del minore e ciò sia accertato da un organo giudiziario. Anche la regolamentazione delle ipotesi di revoca è particolarmente garantista nei confronti del minore: innanzitutto, in base all'art. 23(1), nel caso in cui la revoca sia stata motivata da condotte lesive del benessere psicofisico del bambino, l'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento di revoca può altresì prevedere a carico dell'adottante che si è reso manchevole le spese per il mantenimento del bambino.

Inoltre, in base alle disposizioni sulla revoca contenute nella parte III del *Danish Adoption Act*, prima di emettere un tale provvedimento vanno comunque ascoltati il minore, innanzitutto, ma anche tutti i soggetti coinvolti nell'adozione. Infine, si prevede la possibilità che a seguito della revoca venga disposto il rientro del minore nella famiglia di origine, qualora ciò venga incontro al suo interesse. Ciò evidenzia un'attenzione particolare per l'interesse del bambino a crescere in un ambiente familiare, e la possibilità concreta di recupero della sua famiglia di origine.

Per quanto concerne invece le adozioni internazionali, è previsto che i potenziali genitori adottivi siano dichiarati idonei dai *joint councils* sopra ricordati a seguito di un percorso di formazione e preparazione.

In **Francia**, ad esempio, in base al titolo VIII del Code Civil, il consenso deve essere prestato dai genitori naturali che hanno potestà genitoriale, oppure, nel caso in cui i genitori siano sconosciuti o siano privati della potestà genitoriale, dal cosiddetto *conseil de famille*, organo composto prevalentemente da membri della famiglia in esame, nominati dal giudice tutelare con il compito di prendere decisioni nei confronti dei minori sotto tutela. Il consenso deve essere prestato nelle forme specificate all'art. 348 co.3 e può essere ritirato entro due mesi dalla sua manifestazione. Ad eccezione dei casi in cui esiste un legame di parentela fino al 6° grado incluso tra adottante e adottato, il consenso all'adozione dei minori di età inferiore ai due anni non è valido a meno che il bambino non sia stato effettivamente posto sotto la tutela di un servizio sociale o di un organismo autorizzato per l'adozione (348-5).

In relazione all'adozione internazionale, poi, vale la pena segnalare che, in base all'art. 2 della legge n. 2001-11 del 6 febbraio 2001, il consenso del legale rappresentante del minore deve essere libero, ottenuto senza alcuna contropartita, dopo la nascita del bambino e avendo debitamente informato chi lo rilascia sulle sue conseguenze giuridiche, in particolare se si tratta di un'adozione piena, e sul carattere completo e irrevocabile della rottura del vincolo di filiazione preesistente.

Sono, quindi, adottabili:

- i minori per i quali è stato validamente rilasciato il consenso all'adozione dalle persone o istituzioni che ne hanno titolo;
- i *pupille de l'Etat*, ovvero i minori affidati all'assistenza pubblica;
- i bambini dichiarati in stato di abbandono a seguito di un procedimento giudiziario ex art. 350.

Inoltre, e questo è un elemento riscontrabile generalmente in tutti i Paesi considerati, qualora il minore abbia raggiunto i 13 anni, è necessario il suo consenso all'adozione.

La pronuncia di adozione si ha unicamente nei confronti di minori di 15 anni affidati a una famiglia da almeno 6 mesi.

Se i genitori naturali del bambino sono sconosciuti, non si può procedere all'affidamento in vista di un'adozione se non prima che siano trascorsi due mesi dall'abbandono del minore.

L'adozione è pronunciata a richiesta del o degli adottanti presentata davanti al *tribunale de grande instance*, il quale verifica entro sei mesi dal ricorso se sussistono le condizioni previste dalla legge per procedere, tra le quali rientra anche la verifica dell'idoneità ad adottare da parte dei richiedenti.

Per quanto riguarda **i requisiti che debbono possedere gli aspiranti genitori adottivi**, generalmente possono adottare coppie sposate da più di due anni o con un'età superiore ai 28 anni. Possono adottare anche single con un'età maggiore di 28 anni. È necessaria una differenza di 15 anni tra adottante e adottato.

In **Italia**, infine, in base all'art. 6 della legge 184/1983 così come recentemente modificata dalla legge 149/2001, possono adottare solo i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto e con una differenza di età con l'adottando che superi i 18 anni ma inferiore ai 45, anche se il legislatore stesso ma anche la giurisprudenza dei Tribunali hanno poi

autorizzato delle eccezioni. Riguardo al primo requisito, va segnalato come sia possibile, oggi, tenere conto, nel calcolo del triennio, anche dell'eventuale periodo di convivenza prematrimoniale, purché stabile e continuativa; continuità e stabilità della convivenza dovranno essere accertate dal Tribunale per i minorenni, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

È possibile pronunciare validamente un'adozione solo nei confronti di un minore dichiarato in stato di adottabilità. Questa condizione si verifica a seguito di una pronuncia del giudice che accerta – dopo aver sentito tutti i soggetti coinvolti, primi fra tutti, se presenti, i genitori naturali – l'esistenza di una situazione di privazione materiale e affettiva di carattere non transitorio in cui vive il bambino.

Parallelamente alle procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità e indipendentemente da esse, si svolgono davanti al Tribunale per i minorenni altri accertamenti, diretti a individuare le coppie che, avendo manifestato la propria disponibilità ad adottare, siano effettivamente in grado di corrispondere alle esigenze educative, affettive, psicologiche e materiali dei minori dei quali è divenuto definitivo lo stato di adottabilità.

Tali accertamenti si realizzano con l'aiuto – per quanto di competenza – dei servizi sociali territoriali, e sono finalizzati a valutare l'attitudine all'adozione (attitudine specifica all'adozione di quel bambino dichiarato in stato di adottabilità – nel caso di adozione nazionale – e l'attitudine generica ad adottare – nel caso di adozione internazionale).

L'adozione viene pronunciata – anche in Italia – dal Tribunale per i minorenni a seguito del concludersi di un periodo di affidamento preadottivo della durata di 1 anno, sempre che il minore che ha compiuto 14 anni abbia espresso il suo consenso.

In **Irlanda** possono adottare single o coppie sposate. Gli aspiranti genitori adottivi debbono inoltre aver raggiunto l'età di 21 anni e debbono essere residenti nello Stato.

Per quanto riguarda i requisiti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, possono essere adottati i minori di età compresa fra i 4 mesi (art. 7B Adoption Act 1998) e i 7 anni, in stato di abbandono o per i quali i genitori naturali o il tutore legale abbiano prestato il proprio consenso all'adozione. Il consenso deve essere libero e informato e rilasciato in forma scritta. Può essere ritirato in qualsiasi momento fino alla pronuncia dell'adozione. Dal rilascio del consenso, si può prescindere qualora la

persona che lo deve rilasciare sia incapace di intendere e di volere o non possa essere rintracciata.

Sulla richiesta di adozione decide un organo collegiale denominato An Bord Uchtala presieduto da un alto magistrato, dopo aver sentito tutte le parti interessate o ritenute tali.

Nella disciplina normativa che regola l'istituto dell'adozione in Irlanda, si segnala, in particolare, l'attenzione prestata alla confessione religiosa professata dalle persone coinvolte in un'adozione. Si stabilisce (section 12 Adoption Act 1952 così come modificata dalla section 13 Adoption Act 1974), infatti, che non si possa procedere a un'adozione quando l'adottante sia di una religione diversa da quella in cui è cresciuto il bambino, a meno che, al momento del rilascio del consenso, il genitore biologico non sia a conoscenza del fatto che gli aspiranti genitori adottivi professano un'altra e diversa religione.

In **Lussemburgo**, in base al titolo VIII, dedicato all'adozione, del codice civile, emanato con legge 13 giugno 1989, l'adozione può essere richiesta da una coppia sposata o da un single di età superiore ai 25 anni; nel caso di una coppia, il coniuge più giovane non può comunque avere un'età inferiore ai 21 anni.

Deve, inoltre, esistere una differenza di 15 anni tra adottante e adottato, ma la legge permette in ogni caso delle eccezioni.

Per quanto riguarda i requisiti che deve possedere l'adottato, la sua età non deve essere superiore ai 16 anni, a meno che non sia stato accolto dal/dagli adottante/i prima di raggiungere quell'età oppure attraverso un'adozione semplice.

L'adozione non può essere pronunciata nei confronti di un bambino che non abbia ancora compiuto i tre mesi.

I genitori naturali, il *council of family*, o, quando la famiglia è sconosciuta, il *public ministry* possono prestare il proprio consenso all'adozione dopo aver ascoltato le persone presso cui è collocato il bambino.

Le persone di cui sopra possono, attraverso una dichiarazione presentata davanti a un giudice tutelare o a un notaio, rinunciare alla potestà genitoriale anche in favore di un servizio sociale pubblico o un'agenzia per l'adozione riconosciuta ufficialmente.

Vengono inoltre disciplinate le modalità procedurali inerenti la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore. Secondo quanto

previsto dall'art 352, la richiesta per la dichiarazione dello stato di abbandono può essere presentata dopo che è trascorso un anno da quando il minore risulta in carico ai servizi sociali, a un'agenzia per l'adozione o a un singolo senza che i genitori naturali abbiano posto in essere comportamenti in grado di esprimere la propria volontà a mantenere le relazioni affettive. La richiesta inerente tale dichiarazione può essere presentata dalla persona che ha in carico il minore, dai servizi sociali territoriali o da un'agenzia per l'adozione. Sullo stato di abbandono di un minore decide l'organo giudiziario con competenza territoriale in un procedimento giurisdizionale in camera di consiglio dopo aver sentito tutte le persone interessate. Contro il relativo provvedimento si può proporre appello entro 40 giorni dalla notifica o, se presentato dallo *state advocate*, dalla pronuncia.

Anche il provvedimento di adozione viene emesso a seguito di un procedimento giurisdizionale dopo aver sentito l'adottante, l'adottato, se maggiore di 15 anni, e tutte le persone il cui consenso è richiesto dalla legge. Anche contro questa decisione è proponibile appello davanti alla *District Court* entro 40 giorni.

In base all'art. 175 della legge 21 del 11 novembre 1987, che va a integrare la disciplina normativa dell'istituto dell'adozione del Codice Civile, in **Spagna** possono adottare coppie regolarmente coniugate o persone singole che abbiano raggiunto i 25 anni di età; in ogni caso, devono intercorrere almeno 14 anni di differenza tra aspiranti genitori adottivi e adottato. Inoltre, all'art. 177 vengono elencate tutte le persone il cui consenso è richiesto ai fini del perfezionamento dell'adozione, primi fra tutti i genitori naturali del bambino (la madre può prestare il proprio consenso solo dopo 30 giorni dal parto) e il minore stesso, che va sentito obbligatoriamente nel caso in cui abbia raggiunto i 12 anni.

L'adozione si perfeziona a seguito di provvedimento giudiziario emanato nell'interesse primario dell'adottato.

In **Austria** si può procedere a un'adozione come coppia sposata o come singolo: sono altresì previsti dei requisiti di ordine anagrafico – art. 180 – dal momento che il padre adottivo deve aver raggiunto un'età di 30 anni, mentre la madre adottiva l'età di 28. Come in molti altri Paesi, a tali condizioni sono poste delle eccezioni che si verificano nel caso in cui si proceda all'adozione del figlio del proprio coniuge. Deve esserci inoltre una differenza minima di 18

anni – mentre non è posto limite in alto – tra adottante e adottato – anche se sono concesse eccezioni nell'interesse del minore.

L'adozione ha luogo a seguito del concludersi di un negozio contrattuale in forma scritta tra adottante e adottato e attraverso un'autorizzazione rilasciata da un organo giudiziario a seguito della richiesta di una delle due parti interessate (art. 179 bis Civil code). L'adottato che è incapace di agire entra nel contratto attraverso il proprio legale rappresentante.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo con il consenso dei genitori naturali dell'adottato. Hanno diritto a essere in ogni caso ascoltati i parenti dell'adottato che hanno raggiunto la maggiore età, gli affidatari o il direttore della struttura in cui risiede il minore, le autorità competenti per le politiche sociali minorili.

La particolarità della disciplina austriaca in materia di adozione è che nel caso di adozione da parte di un singolo non necessariamente decadono le relazioni affettive oltre che i vincoli giuridici con il genitore biologico di sesso opposto (padre adottivo-madre naturale, madre adottiva-padre naturale) (art. 182 co. 2). Inoltre, in base all'art. 182 bis co.1, i diritti di successione nei confronti della famiglia di origine rimangono validi, non decadono.

Nella **Repubblica Ceca** coesistono – come abbiamo visto – due diverse tipologie di adozione: l'adozione cosiddetta semplice, disciplinata ex art. 73 del Cap. 4 del Family Act n. 94/1963, e l'adozione piena, disciplinata dagli artt. 74 e ss. Le differenze tra le due diverse tipologie consistono essenzialmente nella possibilità di revoca per la prima: per il resto, gli effetti giuridici coincidono dal momento che in entrambi i casi, una volta pronunciata l'adozione, decadono i legami con la famiglia di origine.

L'adozione semplice può sempre trasformarsi in un'adozione piena ex art. 77, sempre che vi siano le condizioni sopra richiamate stabilite dalla legge per quest'ultima. Nel caso di adozione semplice, possono adottare anche i single, mentre l'adozione piena è riservata a coppie di coniugi oppure al marito o alla moglie del genitore naturale del bambino o dal vedovo/a dello stesso. In casi eccezionali, quando ciò è giustificato dall'interesse del minore, può adottare anche un single (art. 74). L'adozione piena può riguardare solo un bambino di età superiore a 1 anno.

Sia nel caso di adozione semplice che di adozione piena sono adottabili quei bambini che si trovano in una situazione di abbandono secondo le

ipotesi elencate dall'art. 68 o i cui genitori o legali rappresentanti abbiano rilasciato il proprio consenso per iscritto innanzi alle autorità competenti. Il consenso all'adozione non può in ogni caso venire rilasciato prima che siano trascorse 6 settimane dalla nascita del bambino (art. 68 a).

Il provvedimento di adozione viene emesso dalle competenti autorità giudiziarie dopo che sia stata accertata l'idoneità all'adozione (art. 70) e a seguito di un periodo di affidamento di almeno 3 mesi (ex art. 69 co.1) In virtù del Family Law Act del 12 ottobre 1992 così come modificato più recentemente dalla legge del 5 giugno 2002 entrata in vigore il 1° luglio dello stesso anno, in **Estonia** le condizioni di procedibilità all'adozione per quanto concerne gli aspiranti genitori adottivi riguardano la loro età, che non deve essere inferiore anche in questo caso ai 25 anni, e il loro status giuridico: possono infatti adottare single o coppie regolarmente sposate (art. 75). Possono invece essere adottati i minorenni per i quali sia stato rilasciato il consenso all'adozione da parte dei genitori naturali e del tutore, a meno che tali figure non siano state private della potestà genitoriale. Il consenso – che deve essere informato e rilasciato in forma scritta – può essere ritirato fino al momento dell'emanazione del provvedimento di adozione. Deve in ogni caso essere raccolto il parere favorevole all'adozione del minore che ha raggiunto i 10 anni.

Sulla richiesta di adozione decide l'organo giudiziario competente dopo aver sentito il parere della Guardianship authority – soggetto rappresentativo dei servizi sociali minorili territoriali.

In **Finlandia**, in base alla *section 5* dell'*Adoption Act* (153/1985), possono adottare le coppie – solo se coniugate – ma anche i single che abbiano raggiunto i 25 anni, pur essendo possibili eccezioni qualora lo richiedano le circostanze del caso concreto.

Anche in Finlandia una prima condizione di legge per poter procedere a un'adozione è costituita dal consenso scritto e informato sulle conseguenze giuridiche prestato dai genitori biologici. Il consenso della madre del bambino non sarà accettato prima che la stessa non si sia ristabilita dal parto e comunque non prima di 8 settimane dalla nascita. Si può prescindere dal consenso quando i genitori non possono esprimere validamente la propria volontà a causa di una malattia o di un handicap o se la loro residenza è sconosciuta; in ogni caso si può prescindere dal

consenso quando l'adozione risulta lo strumento che meglio risponda all'interesse del minore. Il consenso deve essere formulato per iscritto davanti a un organo municipale competente o di un'agenzia per l'adozione come indicato nel cap. 3 dell'*Adoption Act* e conservato nei relativi registri. In base all'*Adoption Decree* (508/1997), che integra la disciplina normativa relativa all'adozione contenuta nell'*Adoption Act*, specialmente per quanto riguarda l'adozione internazionale, chi intende presentare domanda di adozione – e questa è una disposizione relativa ai requisiti per accedere a un'adozione – deve essere in grado di dimostrare di avere ricevuto un'adeguata formazione in materia di adozione da parte dei servizi di sociali territoriali o dalle agenzie per l'adozione. Tale certificazione ha una validità annuale.

Sulla domanda di adozione nazionale decide, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, il tribunale di primo grado del luogo di residenza di coloro che hanno presentato la domanda, dopo aver raccolto tutti i documenti necessari (a chiusura della fase istruttoria) e aver ascoltato, se ritenuto opportuno, tutte le persone coinvolte. Inoltre, ricordiamo che, sempre in relazione ai requisiti necessari per procedere a un'adozione, coloro che desiderano adottare un bambino residente in un Paese straniero devono ottenere un'apposita autorizzazione dall'autorità centrale per le adozioni internazionali (Finnish Adoption Board), autorizzazione che rimane valida per due anni, prorogabili per altri due: la decorrenza è sospesa nel caso in cui gli aspiranti genitori adottivi ottengano in affidamento un minore a scopo di adozione.

In **Ungheria** l'adozione è concessa preferibilmente a coppie sposate, ma non viene esplicitamente esclusa l'adozione da parte dei single. Gli aspiranti genitori adottivi devono aver seguito un percorso di formazione e la differenza di età fra adottato e adottanti non deve essere inferiore ai 16 e superiore ai 45 anni.

Possono essere adottati i minori i cui genitori biologici o i tutori hanno espresso il proprio consenso all'adozione. Il consenso può essere prestato prima della nascita del bambino e revocato fino a sei mesi di età dello stesso. L'organo competente a dichiarare l'adozione è l'ufficio del tutore (*guardianship office*), che delibera dopo un mese dall'inserimento del bambino nel nuovo nucleo adottivo. Si può procedere a un'adozione prescindendo dal consenso quando il minore è collocato in una comunità di

accoglienza e i genitori biologici non intrattengono alcuna relazione con lui per un periodo superiore a 1 anno.

In **Lituania**, in relazione alle caratteristiche dei minori adottabili (art. 3.209), va innanzitutto precisato che solo i bambini inseriti nelle liste dei minori in stato di adottabilità possono essere adottati, a meno che il bambino non risieda già da tempo nella famiglia dell'adottante o sia figlio del coniuge. Possono essere adottati solo bambini che abbiano superato i tre mesi di età. Inoltre, particolare attenzione viene posta al collocamento di gruppi di fratelli, riguardo al quale la legge stabilisce che si debba in ogni caso adoperarsi perché i bambini crescano nello stesso nucleo familiare a meno che a impedirlo non siano circostanze oggettive. Tale espressa previsione – non rinvenuta esplicitamente altrove, anche se spesso fatta rientrare nelle prassi operative – testimonia l'attualità del fenomeno e la particolare sensibilità del legislatore in merito.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche degli aspiranti genitori adottivi (art. 3.210), la legge lituana è particolarmente dettagliata e stabilisce – anche questa è un'assoluta novità – solo il limite massimo di età per procedere a un'adozione, fissato a 50 anni. Sebbene in casi particolari siano possibili eccezioni, ciò sta a testimoniare come si ritenga che la genitorialità adottiva debba fare riferimento al modello biologico. Si accorda esplicitamente una preferenza all'adozione di coppie sposate, anche se in alcuni casi è concessa l'adozione a un singolo o a uno solo dei due coniugi. Non può adottare congiuntamente – ma questa non costituisce una novità – una coppia, sia essa omosessuale o eterosessuale, che non sia regolarmente sposata.

L'idoneità, la *suitability* all'adozione degli aspiranti genitori adottivi deve essere valutata da un operatore sociale professionale e la sua relazione costituisce materiale istruttorio che verrà utilizzato dal giudice per emettere nel merito un provvedimento relativo all'adozione.

All'adozione si può procedere in caso di consenso scritto dei genitori biologici o del tutore in caso di minore età di questi ultimi o di loro incapacità di agire. Si può prescindere dal consenso, nel caso in cui i genitori naturali non abbiano più la potestà genitoriale sul loro bambino. A questo proposito, a garanzia dei diritti della famiglia di origine, va comunque ricordato che ogni limitazione alla potestà genitoriale rimane sospesa per un anno al termine del quale, se non ci sono le condizioni per

ripristinare concretamente i genitori biologici nella loro autorità parentale, il bambino può essere dichiarato in stato di adottabilità.

Sulla domanda di adozione decide l'organo giudiziario competente attraverso un procedimento non contenzioso e dopo aver acquisito il consenso del minore se ha un'età superiore ai 10 anni o dopo averlo semplicemente ascoltato se di età inferiore.

La Lituania, che – ricordiamo – è anche fortemente interessata dall'adozione da parte di coppie residenti all'estero, ha, dal punto di vista operativo, elaborato prassi e modalità di lavoro che testimoniano l'importanza anche numerica del fenomeno nel Paese. Rileviamo, in particolare, la costituzione di una banca dati che conserva le informazioni ritenute necessarie relativamente agli aspiranti genitori adottivi e ai minori in stato di adottabilità (art. 3.220).

Anche in base alla legislazione della **Polonia** generalmente accedono all'adozione solo coppie coniugate, pur non essendo preclusa ai single la possibilità di adottare. Tra adottato e adottante deve sussistere una ragionevole differenza di età, non espressa in modo dettagliato. È previsto il rilascio del consenso all'adozione da parte dei genitori biologici, quando non sono decaduti dalla potestà genitoriale o sconosciuti, o dal tutore legale, anche se la legge permette, sempre nell'interesse del minore, che si possa prescindere dal consenso di quest'ultimo, come del resto è stabilito in altre legislazioni nazionali. Il consenso può essere rilasciato anche in prospettiva di un'adozione, senza conoscere l'identità dei genitori adottivi; in ogni caso, non può essere rilasciato prima che il bambino abbia compiuto le 6 settimane di vita.

Sull'adozione decide la *guardianship court*, su richiesta dell'adottante, prevedendo, se ritenuto opportuno, il superamento di un periodo di convivenza tra adottante e adottato. Se il minore ha compiuto i 13 anni va ottenuto il suo consenso, a meno che – e ciò costituisce una novità nel panorama legislativo preso in esame – non si ritenga che la richiesta di un suo parere possa provocargli un qualche danno o pregiudizio in ragione del rapporto affettivo eventualmente già esistente con gli aspiranti genitori adottivi (art. 118 co. 3).

Anche in Polonia il fenomeno dell'adozione, specie quella che si realizza a seguito della richiesta di coppie residenti all'estero, ha raggiunto numeri importanti. In ragione di ciò, attraverso un'ordinanza del Ministero del

Lavoro e delle Politiche sociali datata 16 febbraio 2001, sono stati istituiti organi appositi – denominati Centri per l'adozione e la tutela dei minori – che gestiscono i procedimenti adottivi, agevolando l'intermediazione tra aspiranti genitori adottivi e minori in stato di adottabilità, conservandone, innanzitutto, in un apposita banca dati, le informazioni necessarie per l'instaurarsi di una procedura adottiva.

In **Svezia**, l'adozione è disciplinata – nei suoi aspetti generali – dal cap. 4 della legislazione in materia di potestà genitoriale e tutela, il quale stabilisce innanzitutto che possono adottare sia single sia coppie regolarmente coniugate che abbiano raggiunto i 25 anni e che abbiano ottenuto un'apposita autorizzazione dal tribunale competente. Anche in Svezia, come in molti altri Paesi, le coppie di sposi possono adottare solo congiuntamente a meno che un coniuge non sia irreperibile o incapace di intendere e di volere. Anche in questo caso è necessario il consenso dei genitori naturali o del tutore, così come va obbligatoriamente sentito il minore che ha raggiunto i 12 anni. Ma la Svezia, a differenza di altri Paesi che stabiliscono come non possa essere prestato consenso se non qualche tempo dopo la nascita del bambino, per dare modo alla madre biologica di riflettere con lucidità e consapevolezza sugli effetti del consenso stesso e sulle alternative possibili, non determina le condizioni temporali per il rilascio di un consenso valido da parte della madre naturale, dato che fa riferimento solo al tempo necessario perché possa riprendersi dal parto. Nel **Regno Unito**, in base all'*Adoption and Children Act* del 2002, possono adottare coppie (art. 50) e single che abbiano raggiunto i 21 anni. Le condizioni di procedibilità per l'adozione di un minore di anni 18 sono – in base all'art. 47 – sostanzialmente due: innanzitutto, i genitori naturali o il tutore debbono rilasciare il proprio consenso all'emanazione di un provvedimento di adozione, a eccezione dei casi in cui da tale consenso si può prescindere ex art 52; oppure gli stessi genitori naturali e il tutore devono esprimere il loro parere favorevole al collocamento del bambino in vista di adozione, sempre che il bambino abbia raggiunto i 6 mesi di età; inoltre, il bambino deve essere inserito in quella famiglia per la quale si sta procedendo per il rilascio di un provvedimento di adozione. In base all'art. 52, il consenso all'adozione o al collocamento in un nucleo familiare in vista di un'adozione deve essere informato sugli effetti giuridici che ne conseguono e rilasciato liberamente.

## Servizi post-adozione

Qualunque operatore chiamato a confrontarsi con l'esperienza di un'adozione è consapevole di quanto importante sia per la riuscita del progetto genitoriale un'adeguata offerta di servizi di supporto e di accompagnamento al nucleo familiare che si sta sviluppando.

La relazione genitoriale non è semplicemente il frutto di una dichiarazione o di una certificazione rilasciata da terzi che ci riconosca come genitori: ha sempre bisogno di tempo e di cure per svilupparsi e per crescere; ciò è tanto più vero nell'ipotesi in cui essa abbia luogo a seguito di traumi e di perdite che interessano innanzitutto il bambino, che ha sperimentato una situazione di deprivazione, di abbandono e spesso di maltrattamenti, ma anche l'aspirante genitore adottivo, nel caso in cui quest'ultimo abbia dovuto confrontarsi e elaborare un'eventuale difficoltà a procreare.

Diventa, quindi, importante, poter sostenere e accompagnare il nucleo familiare nascente, senza invadere la sfera intima dei rapporti familiari ma realizzando nello stesso tempo un servizio capace di rispondere – con professionalità e attenzione – alle esigenze espresse.

Proprio partendo da questa considerazione, si è ritenuto che, tra i molteplici aspetti che – in relazione al tema dell'adozione – suscitano oggi l'interesse di chi si occupa di tutela dell'infanzia, fosse di particolare interesse l'analisi e la messa a confronto dei servizi di supporto alla famiglia adottiva esistenti nei diversi Paesi partner della Rete ChildONEurope.

Pur consapevoli dell'impossibilità di poter procedere a un esame esaustivo della tematica, ci è sembrato comunque interessante inserire qualche spunto di riflessione che apportasse il proprio contributo nell'ottica di alzare la soglia di attenzione sui problemi emersi e confrontarci sui risultati.

Va innanzitutto operata una precisazione: con servizio per il post-adozione si intende un intervento effettuato da professionisti incardinati in una struttura pubblica o privata realizzata per questo scopo specifico diretti a supportare la nuova famiglia adottiva una volta che l'adozione sia già stata pronunciata. Non rientrerebbero, quindi, in questo insieme le attività dirette alle famiglie in cui è stato collocato un bambino in stato

di adottabilità per le quali non è ancora intervenuto un provvedimento di adozione.

Vediamo innanzitutto in quali Paesi – tra quelli che hanno risposto al questionario proposto – i servizi di accompagnamento alla famiglia per la fase del post-adozione sono previsti espressamente dalla legislazione vigente.

Membri	Disponibilità servizi per il post-adozione	Sostegno per il post-adozione prevista da leggi o regolamenti	Riferimento normativo
Belgio	s	s	Decreto 31.03.2004
Cipro	s	s	Convenzione de L'Aja 1993
Danimarca	s	s	Par. 37 Ordine esecutivo n. 198 del 22/03/2000
Francia	s	s	Legge n. 604/96
Irlanda	s	n (proposta di legge in atto)	
Italia	s	s	Legge 149/2001
Lussemburgo	s	s	-
Portogallo	n	n	
Spagna	s (in alcune comunità autonome)	s	Le comunità autonome nell'ambito delle proprie competenze

Membri associati	Disponibilità servizi per il post-adozione	Sostegno per il post-adozione prevista da leggi o regolamenti	Riferimento normativo
Austria	s	n	
Estonia	n	n	
Finlandia	s	s	Section 16 e 18 dell'Atto sull'adozione
Germania	s	s	Legge sull'intermediazione in materia di adozione del 27/11/89, modificata il 5/11/01
Grecia	s	s	Art. 3 Decreto Presidenziale n. 229/99 Legge 2447/96
Lettonia			
Lituania	n	n	
Paesi Bassi	s	s	Codice civile
Polonia	s	s	Legge sulla protezione sociale del 12/03/2004 e Ordinanza del Ministro degli Affari Sociali sui Centri per la tutela dell'adozione del 16 febbraio 2001
Regno Unito	s	s	Atto sull'adozione e l'infanzia 2002
Rep. Ceca	s	n	
Rep. Slovacca	s	s	Nuova disciplina in vigore dal 1.09.2005
Svezia	s	s	Legge sui servizi sociali – Cap. 5
Ungheria	n	n	

Va segnalato come, generalmente, la disponibilità di servizi in grado di fornire interventi di sostegno alle famiglie adottive deve farsi risalire, anche se spesso in modo non specifico, a una previsione normativa; frequentemente il sostegno post-adottivo non viene però riconosciuto come intervento in grado di assumere una propria autonomia, ma viene fatto rientrare tra le molteplici attività prestate dai soggetti chiamati a partecipare a vario titolo al procedimento adottivo.

In Francia, ad esempio, si dichiara espressamente che non esistono specifici servizi per la fase immediatamente seguente alla formazione della famiglia adottiva ma – di fatto – interventi di supporto possono essere fatti rientrare tra le competenze dei servizi pubblici e privati che si occupano di adozione. Occorre poi distinguere tra il sostegno post-adozione fornito dagli enti privati autorizzati che si sono occupati dell'intermediazione nell'adozione e il sostegno dei servizi pubblici assistenziali territoriali.

Membri	Servizi effettuati da strutture pubbliche	Servizi effettuati da organismi privati	Attivazione del servizio d'ufficio	Attivazione del servizio su istanza degli interessati	In caso di servizio effettuato da servizi privati eventuale necessità di autorizzazione a operare
Belgio	s	s	n	s	s
Cipro	s	–	s	–	–
Danimarca	s	s	–	s	n
Francia	s	s	s (fino a 6 mesi dall'arrivo del minore)	s	s
Irlanda	s	s	–	s	s
Italia	s	s	–	s	s
Lussemburgo	–	s	s (i primi 2 anni)	s	s
Portogallo	n	n	n	n	n
Spagna	–	s	–	s	s

Membri associati	Servizi effettuati da strutture pubbliche	Servizi effettuati da organismi privati	Attivazione del servizio d'ufficio	Attivazione del servizio su istanza degli interessati	In caso di servizio effettuato da servizi privati eventuale necessità di autorizzazione a operare
Austria	s	s	–	s	–
Estonia	–	–	–	–	–
Finlandia	s	s	s	s	s
Germania	s	s	n	s	s
Grecia	s	–	s	s	–
Lettonia	np	np	np	np	np
Lituania	–	–	–	–	–
Paesi Bassi	s	s	–	s	n
Polonia	s	s	s	s	s
Regno Unito	s	s	s (a)	s (b)	s
Rep. Ceca	s	s	–	s	s
Rep. Slovacca	s	s	n	s	s
Svezia	s	s	np	s	np
Ungheria	–	–	–	–	–

(a) una verifica della necessità del servizio viene fatta prima di un affidamento preadottivo.

(b) una verifica della necessità del sostegno è disponibile su richiesta.

Nella gran parte dei Paesi considerati, ad eccezione di Cipro (solo autorità pubbliche) e della Repubblica Ceca (solo organismi privati), il supporto per la fase del post-adozione è attuato sia da soggetti privati autorizzati sia dalle autorità pubbliche competenti.

Per quanto riguarda gli enti privati, la soluzione comunemente attuata da tutti i Paesi considerati è quella di rendere disponibili servizi di sostegno alle famiglie normalmente attivabili su richiesta delle parti interessate. L'attività di accompagnamento alle famiglie adottive, nella gran parte dei casi, non rientra sotto il controllo e il monitoraggio delle autorità pubbliche competenti se non in forma indiretta e collegata all'autorizzazione al funzionamento e alla conseguente vigilanza che quest'ultime sono chiamate a esercitare sui primi. Anche nel caso di assistenza fornita da parte di autorità pubbliche, come vedremo meglio successivamente, generalmente il sostegno e l'accompagnamento alle famiglie adottive è esercitato quasi esclusivamente a seguito di una richiesta specifica da parte di queste ultime. È, infatti, opinione condivisa dei legislatori dei diversi Paesi considerati che, una volta emesso il provvedimento di adozione, non vi è alcun diritto di ingerirsi nella vita familiare di una famiglia "legittima". Cosa diversa è l'attività di monitoraggio dell'inserimento di un minore in un nucleo familiare a scopo di adozione che viene realizzata d'ufficio, indipendentemente da una richiesta degli interessati: in questi casi infatti l'adozione non si è ancora perfezionata e quindi si ritiene necessario un intervento dei servizi finalizzato a valutare l'opportunità di procedere alla pronuncia definitiva di un'adozione (ad esempio in Italia, nel caso di affidamento preadottivo in vista di un'adozione nazionale). In questi casi, è naturale che attraverso il monitoraggio si realizzi necessariamente anche un'azione di supporto e di accompagnamento nei confronti del bambino e degli aspiranti genitori adottivi. Infatti, sebbene le relazioni sull'inserimento del bambino nel nucleo adottivo – intervento attraverso il quale si realizza generalmente l'azione di monitoraggio – siano intese come uno strumento diverso rispetto a più ordinarie tipologie di azioni dirette ad accompagnare e a sostenere le famiglie che adottano un bambino, anche queste ultime si possono trasformare – se lette con una particolare lente d'ingrandimento – in adeguate forme di aiuto per le famiglie e, soprattutto, per i bambini. Le relazioni sull'inserimento del bambino, per poter essere redatte, presuppongono infatti un'attenta analisi e un esame delle dinamiche relazionali all'interno della famiglia adottiva e nel contesto familiare allargato. Possono quindi emergere all'attenzione degli operatori sociali

esigenze specifiche di accompagnamento che altrimenti – in alcuni casi – non sarebbero sfociate in richieste esplicite. D'altra parte un operatore attento non può svolgere questa attività senza esercitare – di fatto – un'attività di ascolto e se necessario di sostegno.

Spesso relazioni sull'inserimento del minore nel nuovo nucleo adottivo sono richieste – anche quando l'adozione è già stata pronunciata – nel caso di adozione internazionale da parte degli Stati di origine dei minori. In questi casi, dunque, per i motivi sopra evidenziati, risulta così indirettamente effettuata un'azione di supporto alle famiglie.

Il principio in base al quale gli Stati ritengono di non dover invadere – se non richiesto espressamente – la sfera privata delle famiglie adottive una volta pronunciata definitivamente un'adozione non risulta però in grado di rispondere alle molteplici esigenze della famiglia adottiva e quindi al perfezionamento dell'adozione. Infatti, l'attività di sostegno alla famiglia, attivandosi solo su richiesta degli interessati, presuppone – oltre che una raggiunta consapevolezza della coppia genitoriale della presenza di eventuali difficoltà dell'inserimento del bambino nel nucleo familiare – un'apertura nei confronti dell'esterno che non tutti i nuclei familiari manifestano. Spesso, invece, sono proprio le famiglie che ne hanno più necessità che non rivolgono richieste di supporto e di aiuto ai servizi, per paura di vedersi giudicate, di rischiare un allontanamento del bambino, per sfiducia nell'offerta del servizio pubblico. Inoltre, in molti casi, quando la famiglia si rivolge ai servizi, le difficoltà sono già così forti e sviluppate che rendono complesso l'intervento di recupero degli operatori. Per questo motivo, numerosi Stati, anche in assenza di una previsione normativa chiara e inequivocabile, hanno però elaborato pratiche *praeter legem* che garantiscano agli enti pubblici – ma anche a quelli privati – la possibilità di monitorare l'andamento dell'inserimento del minore e di sostenere la famiglia adottiva.

In Francia, ad esempio, sono stati istituiti dei centri per l'adozione (*maisons de l'adoption*) per l'accoglienza e l'informazione degli aspiranti genitori adottivi prima e dopo una pronuncia di adozione. All'interno di questi centri, è anche possibile essere inseriti in gruppi di ascolto e di orientamento. La pratica di sviluppare gruppi di mutuo aiuto, all'interno dei quali le famiglie adottive possono trovare il supporto necessario nella fase successiva all'inserimento del minore attraverso anche la

partecipazione di esperti in grado di guidarli, è utilizzata anche in altri Paesi, tra i quali ricordiamo l'Estonia, che ne fa specifica menzione. Ma anche in Irlanda, Italia, Regno Unito, Repubblica Ceca e Polonia si dichiara l'esistenza di pratiche *praeter legem* in grado di fornire un supporto post-adoztivo, prima fra tutte quella menzionata già altrove che vede coinvolti i servizi chiamati a fornire sostegno alle famiglie in difficoltà, indipendentemente dal fatto che abbiano avuto esperienza di un'adozione.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di erogazione dei servizi per il periodo post-adoztivo, il quadro complessivo che emerge dall'analisi dei questionari è sostanzialmente uniforme, come si evince dalla seguente tabella.

Membri	Previsione di un'autorità chiamata a vigilare sul funzionamento di questi servizi	Eventuali differenze nella prestazione del servizio tra adozioni nazionali e internazionali	Eventuali differenze nella prestazione del servizio tra adozioni endo-familiari e adozioni intra-familiari	Eventuale collegamento con autorità di governo in materia di adozione
Belgio	s	n	n	n
Cipro	s	s	n	s
Danimarca	s	n	n	n
Francia	s	n	n	s
Irlanda	s	n	n	s
Italia	s	n	n	s
Lussemburgo	s	n	n	s
Portogallo	-	-	-	-
Spagna	s	-	-	s

Membri associati	Previsione di un'autorità chiamata a vigilare sul funzionamento di questi servizi	Eventuali differenze nella prestazione del servizio tra adozioni nazionali e internazionali	Eventuali differenze nella prestazione del servizio tra adozioni endo-familiari e adozioni intra-familiari	Eventuale collegamento con autorità di governo in materia di adozione
Austria	-	-	-	-
Estonia	-	-	-	-
Finlandia	s	s	n	s
Germania	s	s	n	s
Grecia	s	n	n	n
Lettonia	np	np	np	np
Lituania	n	n	n	n
Paesi Bassi	s	-	n	s
Polonia	s	n	n	s
Regno Unito	s	s	s	n
Rep. Ceca	s	s	n	n
Rep. Slovacca	s	n	n	s
Svezia	s	n	n	s
Ungheria	-	-	-	-

Il dato comune è rappresentato dalla condivisione della previsione di un'autorità chiamata a vigilare sul funzionamento e sull'effettività dell'erogazione dei servizi per il post-adozione. Questo testimonia la presa di coscienza che tali interventi debbano essere prestati con professionalità e attenzione. Tale consapevolezza viene altresì evidenziata dalla tendenza generale a incardinare tali servizi nelle strutture centrali di governo in materia di tutela dell'infanzia, tendenza della quale quasi tutti i Paesi fanno menzione nel questionario. Entrando nel merito delle modalità di

prestazione del servizio, rileviamo che, ad eccezione di Cipro, che dichiara differenze nell'erogazione dei servizi tra adozione nazionale e internazionale poiché si ritiene che in caso di adozione nazionale non sia necessaria l'attivazione di tali servizi, e il Regno Unito, che ci offre un quadro molto articolato dei diversi servizi di cui possono usufruire le famiglie adottive nel caso di adozione sia nazionale che internazionale, sembra che non ci siano rilevanti differenze nella prestazione del sostegno post-adozione. La Repubblica Ceca dichiara come sia necessario, in base alla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, fornire periodicamente informazioni agli Stati di origine dei minori una volta che si è perfezionata l'adozione, ma tale regola impegna tutti i Paesi che hanno ratificato la Convenzione, anche se questo non viene espresso in modo specifico nei questionari.

Per quanto riguarda più in generale il funzionamento dei servizi per il post-adozione, segnaliamo che le modalità di erogazione (visite domiciliari, colloqui telefonici, ecc.) sono generalmente le stesse in tutti i Paesi considerati e vengono impiegate in modo diverso a seconda delle esigenze. Relativamente alle risorse impegnate nell'erogazione del servizio, le figure professionali sono ovunque assimilabili e sono rappresentate da operatori sociali, assistenti sociali e psicologi con esperienza nel campo, e, in qualche caso, consulenti legali.

Per quanto riguarda poi l'esistenza di eventuali differenze nell'erogazione del servizio nel caso di adozione endo-familiare e adozione intra-familiare, solo il Regno Unito dichiara l'esistenza di modalità diverse legate al fatto che per la prima non sono previsti interventi specifici conseguenti alla pronuncia di adozione.

Per quanto riguarda, infine, la disponibilità di dati statistici e di ricerche e approfondimenti sulla tematica esaminata, nonostante tutti i Paesi considerati siano chiamati a confrontarsi ormai da tempo con il fenomeno dell'adozione, va rilevato che risulta molto difficile raccogliere informazioni di interesse, importantissime, tra l'altro, per un'adeguata comparazione della percezione del fenomeno nei suoi diversi aspetti nei differenti Paesi. Da questa breve analisi emergono in particolare due riflessioni. La prima è che non basta una specifica previsione normativa per poter dichiarare l'esistenza ma soprattutto l'effettività dei servizi di sostegno post-adottivo. L'impegno profuso nella fase successiva all'arrivo del bambino e la

tipologia degli interventi e dei servizi previsti dipendono sia dalla consapevolezza delle autorità di governo dei singoli Paesi dell'importanza di accompagnare adeguatamente questa fase per il buon esito del progetto genitoriale, sia dalle risorse destinate ai servizi adibiti a queste funzioni. Sembra invece doversi sostenere che i Paesi da più tempo interessati al fenomeno dell'adozione abbiano maggiormente attivato servizi *ad hoc*, avendo sperimentato l'opportunità di un adeguato accompagnamento alle famiglie ai fini del successo di un'adozione.

In materia di sostegno post-adottivo, poi, la Convenzione de L'Aja del 1993 sulla tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale afferma all'art. 9 lett.c che le Autorità centrali debbano prendere, sia direttamente sia con il concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente autorizzati, ogni misura idonea per promuovere nei rispettivi Stati lo sviluppo dei servizi di assistenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione.

La Convenzione si limita quindi a enunciare un principio fondamentale in materia di cooperazione fra Stati in materia di adozione, lasciando a ogni singolo legislatore il compito di prevedere, definendole, adeguate forme di sostegno post-adottivo.

## Servizi per l'inserimento scolastico

Riguardo all'esistenza di **servizi capaci di agevolare l'inserimento scolastico dei minori adottati**, una prima osservazione è purtroppo relativa all'esiguità – nei programmi come nelle politiche scolastiche – di interventi mirati in proposito e alla sostanziale mancanza di sistematicità nelle azioni positive eventualmente poste in essere, indice di una maturazione non ancora pienamente raggiunta nel prendere consapevolezza dell'importanza del fenomeno in oggetto. La maggior parte dei Paesi che hanno dato risposta alla relativa domanda contenuta nel questionario affermano, infatti, di non possedere servizi *ad hoc*. Ma ciò è probabilmente da imputarsi al fatto che l'adozione, soprattutto quella internazionale, ha assunto proporzioni tali da stimolare una riflessione sugli ambiti su cui va a produrre effetti solo in tempi molto recenti. Vi è da sottolineare che qui non ci riferiamo a forme di accompagnamento e di agevolazione

dell'inserimento scolastico messe in atto in casi singoli e particolari grazie alla sensibilità di genitori e insegnanti, ma a politiche educative, servizi strutturati e programmi condivisi e monitorati.

Probabilmente l'attenzione del mondo della scuola passerà attraverso le stesse fasi che hanno caratterizzato il fenomeno della presenza – in classe così come nel contesto sociale – di minori stranieri *tout court*. Certamente vi sono delle somiglianze con la condizione dei bambini adottati, tuttavia non si può non notare che i minori stranieri appartengono ancora alla loro cultura di origine vivendo con i loro genitori, mentre il bambino adottato che proviene da altro Paese si trova ad “appartenere” a una famiglia con una cultura diversa da quella in cui egli è cresciuto, famiglia che desidera che egli appartenga a tutti gli effetti – e il più delle volte il più presto possibile – al “suo” nuovo contesto socioculturale.

In alcuni Paesi, poi, pur non esistendo istituti che erogano tale servizio di supporto ai bambini adottati, il sostegno all'inserimento scolastico viene prestato o dai servizi che si occupano in modo specifico di adozione (Polonia) e/o da quelli che si occupano in generale di tutela dell'infanzia (Finlandia e Repubblica Ceca).

## Adozione di bambini con handicap psicofisici

Per quanto riguarda infine la vigenza di specifiche **previsioni normative o facilitazioni per favorire l'adozione di bambini che presentano handicap psicofisici**, solamente Francia e Italia dichiarano di aver compiuto passi specifici in merito.

In particolare, in Francia è stata creata una banca dati che contiene informazioni in materia e finalizzata quindi ad agevolare l'adozione di questi bambini. Ormai da più di 10 anni, cinque servizi per la tutela dell'infanzia del nord del Paese, con il supporto del Ministero della Famiglia, hanno sviluppato altresì forme di cooperazione per facilitare queste adozioni.

In Italia, una recente disposizione normativa prevede agevolazioni per le coppie disponibili all'adozione di bambini con handicap psicofisici.

## Il diritto del bambino adottato di conoscere le proprie origini

Veniamo, ora, all'analisi della disciplina normativa avente ad oggetto l'accesso alle informazioni sulle proprie origini da parte di coloro che sono stati adottati. Questo è un tema di estrema attualità, che solo recentemente è emerso all'attenzione degli operatori sociali. Di conseguenza, solo negli ultimi anni i legislatori dei diversi Paesi hanno cercato di regolamentare la materia, spesso rifacendosi a esperienze di Paesi nei quali il diritto – per gli adottati – a conoscere le proprie origini era già stato riconosciuto. Il processo di valorizzazione del minore come persona – portatore di interessi e bisogni specifici dell'età evolutiva – attraverso gli interventi degli ordinamenti comunitario e internazionale si è affermato solo con l'attribuzione di diritti il cui esercizio è volto a garantire una protezione effettiva e una partecipazione attiva alla sua formazione individuale e sociale. È in questo quadro che va valutata l'importanza attribuita alla conoscenza delle proprie origini biologiche quale elemento di costruzione dell'identità dell'individuo, già riconosciuta – tra l'altro – dalla Convenzione europea di Strasburgo orientata nel senso dell'integrazione e non già dell'annullamento delle esperienze personali e relazionali pregresse all'adozione.

Qui di seguito verranno analizzate solo le realtà di quei Paesi per i quali la legislazione fattaci pervenire in materia di adozione prende espressamente in esame il tema, senza pretesa di offrire una compilazione esaustiva, dal momento che in molti Paesi qui non ricordati potrebbero esserci specifiche disposizioni sull'argomento a noi non note.

In **Francia**, la materia è regolata dalla legge 22 gennaio 2002 n. 93 relativa all'accesso alle origini delle persone adottate o affidate ai servizi sociali. Con questo strumento normativo, presso il Ministero degli Affari sociali viene istituito un Consiglio nazionale con il compito di facilitare, coordinandosi per quanto di competenza con i diversi dipartimenti, l'accesso alle origini di coloro che sono stati adottati o affidati ai servizi sociali.

La domanda indirizzata a quest'organo è formulata per iscritto e può essere presentata dallo stesso adottato se maggiorenne o, se sottoposto a tutela,

dal tutore; se minorenne, dallo stesso con l'accordo del legale rappresentante o direttamente dal legale rappresentante.

In base all'art 2 della legge n. 93, la donna, al momento del parto in una struttura sanitaria, deve essere adeguatamente informata sulle conseguenze giuridiche della sua volontà di mantenere l'anonimato, soprattutto in relazione all'importanza che riveste per ciascuno di noi la conoscenza della propria storia e delle proprie origini. Viene quindi invitata a trasmettere informazioni sulla sua situazione sanitaria e su quella del padre biologico e a lasciare in una busta chiusa le informazioni sulla sua identità. Deve essere altresì informata che in qualunque momento può cambiare idea e consentire a rendere nota la propria identità.

Le modalità di comunicazione dei dati inerenti l'identità dei genitori naturali sono predeterminate dalla legge e costruite in modo da garantire il rispetto della privacy di questi ultimi. In particolare, in base all'art. 147 co.6, il Consiglio comunica alle persone che hanno presentato richiesta di accesso alle origini l'identità della madre o del padre naturale nei casi in cui:

- si dispone di una dichiarazione espressa relativamente al venire meno del segreto sugli atti;
- non c'è una manifestazione espressa della volontà di mantenere l'anonimato, ma si è potuto diversamente raccogliere il consenso all'accesso alle informazioni sull'identità della madre naturale, nel rispetto della sua vita privata;
- la madre naturale, pur essendo deceduta, non ha manifestato una volontà contraria al rilascio delle informazioni sulle origini.

All'interno dei servizi sociali afferenti a ogni dipartimento vengono poi individuate e adeguatamente formate alcune persone (almeno due) in grado di coordinarsi con il Consiglio nazionale per l'accesso alle informazioni sulle origini e di garantire un idoneo accompagnamento psicologico alla madre biologica, nonché di raccogliere le informazioni sulla situazione sanitaria dei genitori naturali, sui motivi dell'abbandono e, soprattutto, di ricevere la busta chiusa contenente informazioni sulla sua identità. Inoltre, a tali professionalità compete l'accompagnamento psicologico di coloro, specie se minorenni, che hanno presentato domanda di accesso alle informazioni sulle origini.

In **Finlandia**, nel cap. 8, in particolare nelle sez. 49(a) e 49(b) (modifiche apportate all'Adoption Act – legge n. 153/1985 dalla legge n. 175/1996)

dell'Adoption Act (153/1985), vengono disciplinate brevemente anche le modalità di accesso alle informazioni sulle origini. In particolare, viene statuito che la documentazione di cui sono entrati in possesso i servizi sociali degli enti locali e le agenzie per l'adozione in ragione del loro ruolo nell'iter adottivo deve essere conservata per 100 anni. Agli atti inerenti le proprie origini possono accedere l'adottato, il tutore, i discendenti. L'accesso deve essere negato nel caso in cui possa nuocere alla salute psicofisica dell'adottato; in ogni caso l'accesso deve essere adeguatamente accompagnato e supervisionato.

In **Ungheria**, l'adottato ha diritto a richiedere informazioni circa le proprie origini e l'identità dei genitori biologici una volta divenuto maggiorenne o – nel caso ci sia il consenso dei genitori adottivi – quando ha un'età superiore ai 14 anni. In questo caso, sempre nel suo unico interesse, le informazioni possono anche non venire rilasciate.

In **Lituania**, l'art. 3.221 prevede che fino al raggiungimento della maggiore età le informazioni sulla propria adozione non possano essere rilasciate senza il consenso dei genitori adottivi.

Le informazioni sull'adozione possono invece essere rilasciate al maggiore di anni 14, ai consanguinei o ad altre persone autorizzate dall'autorità giudiziaria in considerazione della salute fisica dell'adottato stesso o dei consanguinei.

In **Belgio**, la prima disposizione rilevante per il tema che trattiamo è l'art. 31 par. 1 del *Decret relatif l'adoption*.

L'ente autorizzato per l'adozione raccoglie dalle persone che rilasciano il proprio consenso all'adozione tutte le notizie utili al fine di un'eventuale e futura ricerca – da parte degli adottati – delle informazioni sulle proprie origini.

Nel **Regno Unito**, gli artt. 56-65 del *Adoption and Children Act* disciplina le modalità di rilascio delle informazioni sulle origini di coloro che sono stati adottati. Innanzitutto, vengono distinte quelle informazioni identificative, che consentono, quindi, di acquisire notizie sui genitori naturali e sulla storia personale prima dell'adozione, e quelle che invece non danno la possibilità di accedere a queste conoscenze. Nel caso in cui la richiesta venga presentata dalla persona che è stata adottata, l'art. 60 stabilisce che condizione di procedibilità è rappresentata dall'aver raggiunto i 18 anni e la richiesta deve riguardare il rilascio di una copia del certificato di nascita.

Ma la richiesta di accedere a informazioni sulle origini dei minori adottati può provenire anche da terzi. In questo caso, va ulteriormente operata una distinzione perché la domanda può riguardare informazioni che coinvolgono adulti (art. 61) o minorenni (art. 62). Sulla richiesta decide discrezionalmente l'agenzia per le adozioni, dopo aver valutato le conseguenze psicologiche ed emotive di tale rivelazioni, e dopo aver sentito il parere di soggetti eventualmente coinvolti, tra cui – nel caso di minore – i genitori adottivi, il tutore o anche il minore, se ritenuto opportuno. Una disposizione di particolare interesse è rappresentata dalla predisposizione – da parte delle agenzie per l'adozione – di servizi *ad hoc* per l'accompagnamento e il supporto eventualmente necessari a chi si avvicina a un'esperienza di rivelazione della propria storia prima dell'adozione.

In **Italia** solo recentemente la legge 149/2001, facendosi interprete di un'esigenza sempre più sentita, ha provveduto a disciplinare l'accesso alle informazioni sull'adozione e sui genitori biologici dell'adottato.

Innanzitutto, si prevede che il minore debba essere informato della sua condizione di figlio adottivo. La legge ha attribuito il compito di informarlo ai genitori adottivi, lasciandoli però opportunamente liberi di decidere i modi e i termini più convenienti, in relazione alle sue condizioni psicoemotive e alla sua maturità.

All'adottato, ma solo quando è maggiorenne, è inoltre riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni sulla sua origine e sull'identità dei suoi genitori biologici; per l'esercizio di tale diritto, in considerazione della delicatezza delle possibili conseguenze sulla psiche dell'adottato e sulle sue relazioni con i genitori adottivi, nonché della volontà in precedenza espressa dai genitori naturali, è però prevista una serie di limiti e di condizioni: se l'adottato ha raggiunto i 25 anni, deve ottenere l'autorizzazione da parte del Tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del richiedente. Se ha raggiunto i 18 anni ma non ancora i 25, per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Tribunale per i minorenni è necessaria anche la sussistenza di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica. In entrambi i casi, se i genitori adottivi del richiedente sono deceduti o sono irreperibili, non è necessaria l'autorizzazione del Tribunale. L'accesso alle informazioni è comunque escluso, a tutela del diritto alla riservatezza dei genitori naturali, se:

- l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale;
- anche uno solo dei genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia prestato il suo consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

Anche l'accesso alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici dell'adottato da parte dei genitori adottivi è subordinato a una serie di condizioni che circoscrivono a situazioni di particolare rilievo le possibilità di ottenere tali notizie, in considerazione dell'importanza che la loro conoscenza comporta sul piano psicologico, affettivo ed educativo. È invece escluso che estranei al nucleo familiare possano accedere a informazioni sui genitori biologici dell'adottato.

La sola eccezione riguarda il responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, al quali tali notizie possono essere fornite – sempre che vi sia l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni – quando, in una situazione che renda necessaria e urgente la conoscenza di tali informazioni, vi sia un grave pericolo per la salute del minore.

Per quanto riguarda, infine, l'**Estonia**, all'art. 77 del Family Law Act, si stabilisce che le modalità di accesso alle informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati verrà disciplinata in un futuro atto legislativo.

## Dati statistici

Il Segretariato di ChildONEurope ha predisposto anche un questionario per raccolta di dati statistici.

La restituzione dei questionari con le informazioni di tipo quantitativo (da parte di Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Rep. Slovacca, Spagna) ha permesso l'elaborazione di due tavole comparative. I dati elaborati e presentati nel riepilogo riguardano il numero dei minori adottati secondo il Paese di provenienza del minore, il sesso, l'età e l'anno di riferimento per ogni Paese che ha avuto la possibilità di raccogliere e inviare i dati a loro disposizione. Per quanto riguarda l'adozione internazionale, i valori assoluti indicano che i flussi maggiori di minori autorizzati all'ingresso nel Paese si sono avuti in Italia e Spagna, mentre l'adozione nazionale ha fatto registrare i valori assoluti più elevati per Francia, Italia e Spagna. Il Regno Unito, in cui la legislazione in vigore non distingue tra adozione nazionale e internazionale, presenta il più alto numero di adozioni nell'anno tra quelli

pervenuti. Va peraltro segnalato che, per valutare il numero delle adozioni in un Paese sarebbe opportuno confrontare il dato con il numero dei minori in stato di adottabilità. Non essendo disponibile questo valore, si è scelto come misura di riferimento la popolazione di età compresa fra 0 e 17 anni. Questo indice (numero di adozioni ogni 1.000 abitanti di 0-17 anni) mostra che le 646 adozioni internazionali della Danimarca sono un valore notevole se confrontati con il numero di minori presenti nella popolazione – circa 6 adozioni ogni 10.000 minori residenti, seguita dalla Spagna con quasi 5 adozioni. Al contrario le quasi 1.200 adozioni nazionali avvenute in Francia nel 2001 rappresentano solamente 1 adozione ogni circa 10.000 cittadini di 0-17 anni. Gli indici più elevati per le adozioni nazionali appartengono alla Repubblica Slovacca (con 3 adozioni ogni 10.000 minori residenti), all'Italia (circa 2) e alla Spagna (1,4).

La distribuzione per classe di età dei minori adottati evidenzia come la maggioranza riguardi la fascia d'età 1-4, ad esclusione della Francia dove più del 60% dei bambini adottati sono minori di 1 anno e l'Estonia dove questa percentuale riguarda i bambini inferiori a 3 anni.

**Tabella n. 5 - Numero di adozioni distinte per sesso**

Paese	Anno	Adozioni internazionali			Popolazione 0-17x 10.000	Adozioni nazionali			Popolazione 0-17x 10.000	Totale adozioni		
		M	F	Totale		M	F	Totale		M	F	Totale
Belgio	i 2001- n 2002 (a)	-	-	279	2,6	19	16	35	0,3	-	-	314
Danimarca	2001	-	-	646	5,6	-	-	47	0,4	279	414	693
Estonia	2003	11	4	15	0,5	27	25	52	1,7	38	29	67
Finlandia	2001	100	118	218	1,9	34	25	59	0,5	134	143	277
Francia	2001	-	-	-	-	-	-	1.195	0,9	-	-	1.195
Grecia	2001									262	244	506
Irlanda	2001	86	93	179	1,8	-	-	96	1,0	-	-	275
Italia	i 2003- n 2001	1.521	1.239	2.760	2,7	-	-	1.945	1,9	-	-	- (b)
Lussemburgo	2001											96
Paesi Bassi	2002			1.130	3,2			35	0,1			1.165
Regno Unito	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	2.759	2.700	5.459
Rep. Slovacca	2003			26	0,3			338	3,3			364
Spagna	i 2001- n 2002	-	-	3.428	4,7	-	-	1.028	1,4			- (b)

i = internazionale, n = nazionale

(a) solo adozioni realizzate dagli enti autorizzati; il dato sulla popolazione minorile è leggermente superiore in quanto il censimento raccoglie il dato per classi di età 0-19 e non 0-17 e riguarda sia la Regione Vallone che la Regione di Bruxelles, che rispetto alla Comunità francofona sono leggermente superiori.

(b) il totale non è calcolabile in quanto si tratta di adozioni nazionali e internazionali riferite ad annualità diverse.

**Tabella n. 6 - Numero di adozioni distinte per classi di età**

Paese	Anno	Fasce di età				Totale
		Meno di 1 anno	1-4 anni	5-9 anni	10 anni e oltre	
Belgio (d)	2003	32	3	0	0	35
Danimarca	2001	191	439	29	34	693
Estonia (e)	2003	42	14	11	0	67
Finlandia	2001	109	122	38	8	277
Francia (a)	2001	792	186	176	41	1.195
Grecia	2001	-	-	-	-	506
Irlanda (b)	2001	14	84	106	89	293
Italia (c)	2003	192	1.353	875	340	2.760
Lussemburgo	2001	-	-	-	-	96
Paesi Bassi	2002	-	-	-	-	1.165
Regno Unito	2002	270	2.453	1.649	1.087	5.459
Rep. Slovacca	2003	-	-	-	-	364
Spagna	-	-	-	-	-	-
<b>valori percentuali</b>						
Belgio (d)	2003	91,4	8,6	-	-	100,0
Danimarca	2001	27,6	63,3	4,2	4,9	100,0
Estonia	2003	62,7	20,9	16,4	0,0	100,0
Finlandia	2001	39,4	44,0	13,7	2,9	100,0
Francia (a)	2001	66,3	15,6	14,7	3,4	100,0
Grecia	2001	-	-	-	-	-
Irlanda (b)	2001	4,8	28,7	36,2	30,4	100,0
Italia (c)	2003	7,0	49,0	31,7	12,3	100,0
Lussemburgo	2001	-	-	-	-	-
Paesi Bassi	2002	-	-	-	-	-
Regno Unito	2002	4,9	44,9	30,2	19,9	100,0
Rep. Slovacca	2003	-	-	-	-	-
Spagna	2001	-	-	-	-	100,0

(a) fasce di età: inferiore a 2 anni; 2-6 anni; 7-12 anni; superiore a 12 anni.

(b) solo adozioni nazionali.

(c) solo adozioni internazionali.

(d) solo adozioni seguite enti autorizzati.

(e) classi di età: 0-3 anni, 4-6 anni, 7-14 anni, più di 14 anni.